

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

232^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1965

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI Pag. 12313

CORTE COSTITUZIONALE

Annunzio di ordinanze emesse da autorità
giurisdizionali per il giudizio di legittimità 12315

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 12313
Deferimento a Commissione permanente in
sede deliberante 12314
Deferimento a Commissioni permanenti in
sede referente 12314
Presentazione di disegno di legge (n. 982)
e approvazione di procedura d'urgenza . 12316
Presentazione di relazione 12315
Trasmissione 12313

Seguito della discussione:

« Prevenzione e repressione di particolari
forme di reati della delinquenza organiz-
zata » (135-Urgenza):

ALESSI 12318, 12343
AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'in-
terno* 12351, 12352
BATTAGLIA 12317, 12343, 12347
FRANZA 12328
GATTO Simone 12323, 12351
GENCO 12324
GIANQUINTO 12324
KUNTZE 12349

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia* Pag. 12341
MONNI 12331
PAFUNDI 12318, 12350
RENDINA 12322
SCHIETROMA 12321, 12349
TERRACINI 12327
TESSITORI, *relatore* 12336, 12351
TOMASSINI 12320
TRIMARCHI 12332

DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPO- LARE

Annunzio di presentazione 12314

ELENCHI DI DIPENDENTI DI MINISTERI AUTORIZZATI AD ASSUMERE IMPIEGHI PRESSO ENTI O ORGANISMI INTERNA- ZIONALI

Annunzio 12315

INTERPELLANZE

Annunzio 12352

INTERROGAZIONI

Annunzio 12353

NEL XX ANNIVERSARIO DELL'ESTENSIO- NE ALLE DONNE DEL DIRITTO DI VOTO

PRESIDENTE 12315
SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio* . . . 12316

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

G E N C O , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 28 gennaio.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Cassano per giorni 4, Chabod per giorni 4, De Dominicis per giorni 4 e Piasenti per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

BERNARDINETTI ed altri; **PALERMO** e **PESENTI**. — « Integrazione della legge 25 gennaio 1962, n. 12, relativamente agli orfani di guerra studenti universitari nel caso di cessazione del trattamento pensionistico alla madre per morte o per altre cause » (*Approvato dalla 5^a Commissione permanente del Senato in un testo unificato e modificato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati*) (329-471-B);

ZELIOLI LANZINI ed altri. — « Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano » (*Approvato dalla 2^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati*) (461-B);

Deputati **BELCI** e **CONCI** Elisabetta; **MITTERDORFER** ed altri. — « Riapertura dei termini di cui alla legge 1^o febbraio 1962, n. 35, per il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi » (975).

« Disposizioni in materia di esportazione di autoveicoli acquistati in Italia da persone residenti all'estero » (976);

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata al Comune di Novara una porzione del locale compendio patrimoniale denominato " Caserma Perrone ", con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costruzione di nuove infrastrutture » (977);

Deputati **RAFFAELLI** e **PAOLICCHI**. — « Vendita a trattativa privata alla cristalleria Genovali, cooperativa operaia con sede in Pisa, di un terreno di un'area demaniale di metri quadrati 13.000 » (978);

« Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate » (980).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge dai senatori:

Bellisario, Romagnoli Carettoni Tullia, Spigaroli e Baldini:

« Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie superiori » (974);

Adamoli, Fabiani, Maccarrone, Salati, Gianquinto, Perna, Gigliotti, Aimoni, Fortunati, Bertoli, Orlandi, Morvidi, Pirastu, Pesenti, Ferrari Giacomo, Farneti Ariella, Piovano, Guanti, Spezzano, Marchisio, Secci, Carubia, Traina, Stefanelli, Conte, Tomasucci e Di Paolantonio:

« Assunzione da parte dello Stato dei mutui passivi dei Comuni e delle Provincie contratti e da contrarre per il ripiano dei bilanci degli esercizi 1964 e precedenti » (979).

**Annuncio di presentazione
di disegno di legge d'iniziativa popolare**

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa popolare:

« Norme per l'avviamento al lavoro dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura, per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali, per il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro » (981).

Detto disegno di legge, previ accertamenti dei requisiti costituzionali, sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

**Annuncio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deliberante**

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stata deferito in sede deliberante:

alla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, per quanto concerne la relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia » (969) (previ pareri della 5^a e della 6^a Commissione).

**Annuncio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede referente**

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

CARELLI e TIBERI. — « Norme riguardanti il passaggio alla carriera superiore in base al titolo di studio dei dipendenti statali di ruolo ex combattenti e reduci » (971) (previ pareri della 4^a e della 5^a Commissione);

alla 4^a Commissione permanente (Difesa):

SCHIETROMA e DARÈ. — « Estensione dell'indennità di volo a tutti i sottufficiali e graduati di truppa dell'Arma aeronautica ruolo specialisti in attività di volo » (970) (previo parere della 5^a Commissione);

SCHIETROMA ed altri. — « Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (973) (previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione);

alla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

BERGAMASCO ed altri. — « Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato » (945) (previ pareri della 2^a, della 3^a e della 5^a Commissione);

alle Commissioni permanenti riunite 1^a (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) e 11^a (Igiene e sanità):

MINELLA MOLINARI Angiola ed altri: « Nuove norme per l'assistenza alla maternità e alla prima infanzia e piano decennale per lo sviluppo degli asili-nido » (967) (previ pareri della 5^a, della 7^a e della 10^a Commissione);

alle Commissioni permanenti riunite 7^a (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) e 10^a (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

BATTAGLIA ed altri. — « Norme sull'organizzazione del lavoro portuale » (968) (previo parere della 9ª Commissione).

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Stirati ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, concluso a Roma il 10 agosto 1964 » (966).

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Comunico che nello scorso mese di gennaio sono pervenute ordinanze emesse da Autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di elenchi di dipendenti di Ministeri autorizzati ad assumere impieghi presso Enti o Organismi internazionali

P R E S I D E N T E . Informo che nello scorso mese di gennaio sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, elenchi di dipendenti di Ministeri autorizzati ad assumere impieghi presso Enti o Organismi internazionali.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Nel XX anniversario dell'estensione alle donne del diritto di voto

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi e particolarmente senatrici Lea Alcidi Boccacci Rezza, Tullia Carettoni, Ariella

Farneti, Graziuccia Giuntoli, Angiola Minella, Giuliana Nenni e senatrici della passata legislatura delle quali vedo autorevoli rappresentanti in tribuna, venti anni fa, con il decreto legislativo luogotenenziale 1º febbraio 1945, n. 23, veniva esteso alle donne il diritto di voto.

Il provvedimento adottato dal Governo dei Comitati di liberazione nazionale ha segnato una data di importanza storica, e qui l'attributo tanto usato è al suo posto, perchè nel cammino percorso dalla donna italiana sulla via dell'emancipazione civile e politica, l'ininterrotta testimonianza di dedizione e di sacrificio che illumina tutto un secolo di storia patria, dagli albori del Risorgimento fino al vittorioso epilogo della Resistenza, ha avuto la sua consacrazione.

È stato segnato un punto d'arrivo, e più che tutto un punto di partenza: di fatto e di diritto l'estensione del voto poneva le premesse al pieno riconoscimento della parità sociale e politica che, di lì a poco, avrebbe trovato organica espressione nel dettato costituzionale, assicurando al nostro Paese i copiosi e positivi frutti della partecipazione femminile alla vita pubblica.

A venti anni di distanza anche il Senato della Repubblica desidera ricordare solennemente quella storica data, ponendo in rilievo l'altissima funzione svolta dalle donne italiane con il loro determinante concorso alla formazione della volontà popolare nelle consultazioni elettorali e con l'operosità e la competenza manifestate negli innumerevoli posti di pubblica responsabilità ricoperti in tutti i campi e a tutti i livelli.

Non è senza un velo di commozione che noi — colleghi tutti ed io — pensiamo a questa civile conquista che le donne d'Italia, e tra esse annoveriamo le nostre spose, le nostre mamme e le nostre figlie, hanno raggiunto attraverso una conquista ideale, quella maturata nell'oscuro travaglio delle cure domestiche, nelle traversie della casa, fatte di dedizione e abnegazione, e anche quella conquista che ha conosciuto le notti di tregenda allorquando « il piede straniero » era « sopra il cuore » e « i morti abbandonati nelle piazze... sull'erba dura di ghiaccio ». « Il lamento di agnello dei fanciulli »

al dire del poeta, muoveva il pianto delle madri nelle albe angosciose, e dalle macerie si iniziava la riscossa dei tempi nuovi nei quali i diritti del focolare, la tutela della famiglia, l'assistenza all'infanzia, il diritto all'istruzione e la salvaguardia della libertà, trovavano la loro norma nella Costituzione italiana.

Un pensiero di particolare apprezzamento e di grato omaggio va in questo momento alle colleghe senatrici che hanno onorato e onorano l'Aula di Palazzo Madama e che, con la loro gentile presenza e con la loro encomiabile attività, hanno saputo dare un elevato esempio di costume e di stile e un contributo prezioso all'Assemblea senatoriale. Desidero darne atto, sicuro che l'apprezzamento del Senato sarà condiviso dalla Nazione. E per questo a tutte le donne italiane, il Senato della Repubblica esprime il sincero ringraziamento della Nazione, mentre formula il voto di un loro sempre più valido inserimento nella vita civile e politica, affinché sia costantemente garantito all'organizzazione dello Stato l'apporto insostituibile delle loro mai smentite virtù di equilibrio, di capacità e di abnegazione. (*Vivissimi applausi*).

S C A G L I A , *Ministro senza portafoglio*.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A G L I A , *Ministro senza portafoglio*.
Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo desidera associarsi alle parole gentili con le quali il Presidente di questa Assemblea ha voluto ricordare una data significativa nello sviluppo delle nostre istituzioni democratiche; una data che, come egli giustamente ha detto, segna da una parte un punto di arrivo per il riconoscimento di un diritto che non poteva più oltre essere contestato, dopo quello che la donna italiana aveva fatto, dopo la prova che di sé aveva dato nella partecipazione specialmente ai sacrifici e ai rischi della lotta per la Resistenza; e, dall'altra, segna un punto di partenza per un complesso di provvidenze che nel corso degli anni hanno dato e stanno dando, nell'am-

bito della nostra ispirazione costituzionale, un'attuazione sempre più effettiva a quel concetto di parità nella difesa e nella valorizzazione della persona umana che è una delle caratteristiche della nostra Costituzione, è uno degli impegni fondamentali della nostra democrazia.

Il Governo si associa al saluto che è stato rivolto alle gentili senatrici presenti nell'Aula e al saluto e alle espressioni di simpatia e di fiducia a tutte le donne italiane. (*Vivi applausi*).

**Presentazione di disegno di legge (n. 982)
ed approvazione di procedura di urgenza**

S C A G L I A , *Ministro senza portafoglio*.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A G L I A , *Ministro senza portafoglio*.
A nome del Ministro dell'interno, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari » (982).

Chiedo che per tale disegno di legge sia adottata la procedura d'urgenza.

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole ministro Scaglia della presentazione del predetto disegno di legge.

Per tale disegno di legge lo stesso onorevole Ministro ha richiesto che sia adottata la procedura d'urgenza. Poichè non si fanno osservazioni, la richiesta è approvata.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata » (135-Urgenza)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata ».

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Si dia lettura dell'articolo 1.

G E N C O , Segretario:

Disposizioni contro la mafia

Art. 1.

La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati tre emendamenti tendenti a sopprimere l'articolo 1. Correlativamente gli stessi presentatori degli emendamenti soppressivi hanno proposto di modificare il titolo del disegno di legge.

Si dia pertanto lettura sia degli emendamenti modificativi del titolo che di quelli soppressivi dell'articolo 1.

G E N C O , Segretario:

« Sostituire il titolo con il seguente: " Modifiche ed integrazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza disposte dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423".

P A C E »;

« Sostituire il titolo con il seguente: " Misure di prevenzione e repressione contro la delinquenza organizzata ".

BATTAGLIA, PALUMBO, VERONESI,
GRASSI, D'ERRICO, BONALDI,
ALCIDI BOCCACCI REZZA Lea,
ROTTA, TRIMARCHI, PASQUATO,
CHIARIELLO, ROVERE »;

« Sostituire il titolo con il seguente: " Disposizioni contro la mafia, la camorra, la teppa, la fibbia e qualsiasi altra forma di organizzazione associata criminosa ".

ALESSI, PALUMBO, CATALDO, D'ANDREA, INDELLI, FOCACCIA, GRASSI,
BONALDI »;

« Sopprimere l'articolo 1

P A C E »;

« Sopprimere l'articolo 1

ALESSI »;

« Sopprimere l'articolo 1

BATTAGLIA, PALUMBO, VERONESI,
GRASSI, D'ERRICO, BONALDI,
ALCIDI BOCCACCI REZZA Lea,
ROTTA, TRIMARCHI, PASQUATO,
CHIARIELLO, ROVERE ».

P R E S I D E N T E . Poichè la formulazione del titolo del disegno di legge è strettamente connessa alla sorte degli emendamenti soppressivi dell'articolo 1, è opportuno accantonare per il momento la discussione sul titolo del disegno di legge.

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi insistiamo nell'emendamento sostitutivo del titolo, per gli argomenti che sono stati già magnificamente svolti dal collega Palumbo e sui quali non vorrei soffermarmi per non guastarli. Peraltro è chiaro il perchè della nostra presa di posizione. Noi non vorremmo che questa legge avesse un'ambientazione territoriale limitata, chè con ciò si raggiungerebbero degli effetti psicologici negativi per la nobile isola di Sicilia; ed io sono lieto ed orgoglioso, onorevoli colleghi, di essere siciliano.

Mi pare del resto che siano molto evidenti le implicazioni che derivano dal titolo proposto dalla Commissione. Sono state — ripeto — messe in luce dal collega Palumbo, sono state ribadite dai colleghi Alessi e Pace. D'altra parte, mi è sembrato, quando detti colleghi parlavano, che il senatore Pafundi, Presidente della Commissione d'inchiesta sulla mafia, aderisse; egli infatti andava annuendo, facendo capire di essere perfettamente d'accordo sul punto che non era il caso di parlare di disposizioni contro la mafia. Del resto nulla di strano se è vero, come è vero, che lo stesso senatore Pafundi, in un primo momento, aveva presentato un emendamento al titolo, del tutto simile al nostro, emendamento poi scomparso.

Noi vorremmo che al disegno di legge venisse dato come titolo quello che il Governo ad esso avrebbe dato, che soddisfa in pieno

certe incoercibili ed insuperabili esigenze tecnico-giuridiche.

Signor Presidente, noi non possiamo limitare la presente legge nello spazio, nè possiamo fare riferimento ad un fenomeno di cui non si conoscono gli elementi costitutivi. Vorrei sapere come si farebbe, più tardi, ad applicare la legge al di fuori della Sicilia, quando noi vediamo affiorare sui giornali notizie di manifestazioni o fatti criminosi che nulla hanno di dissimile dalle manifestazioni mafiose pur verificandosi in zone molto lontane da quell'Isola. Si userebbero due pesi e due misure, offendendo in tal modo la Sicilia, la quale è molto sensibile e gelosa delle sue tradizioni di nobiltà.

Signor Presidente, per questo noi insistiamo perchè il titolo del disegno di legge venga modificato. Credo, peraltro, che dovremmo avere dalla nostra parte la maggioranza dell'Assemblea, se ci rifacciamo al titolo del provvedimento governativo e ad un emendamento che era stato proposto come si è detto dallo stesso Presidente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia, senatore Pafundi.

P A F U N D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A F U N D I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sono stato chiamato direttamente in causa per aver presentato un emendamento in cui, effettivamente, parlavo di « delinquenza organizzata », dizione largamente in uso nella giurisprudenza ed anche nella dottrina, emendamento cui però ho dovuto rinunciare cedendo a considerazioni che mi sono state rappresentate da altri settori e che ho trovato convincenti e ragionevoli. Qui si vuole combattere il fenomeno della mafia: non si vuol certo far torto alla nobilissima regione siciliana, della quale conosciamo tutti i grandissimi e splendidi attributi, le altissime doti e i meriti. Ricordiamo l'invocazione che ci venne dall'Assemblea regionale, e per essa dal suo Presidente onorevole D'Angelo, il quale, quando noi andammo a Palermo, ci disse: fate la legge che reprima questo terribile male che danneggia l'economia e il buon nome della Sicilia.

Anche la considerazione di un pericolo ci ha indotto ad accogliere la tesi degli altri settori: il pericolo cioè che questa repressione potesse svolgersi ed applicarsi in settori e in materie diversi (non parlo di territori perchè se la mafia avrà ancora, come purtroppo ha avuto, sue manifestazioni a Milano, la legge da applicare sarà la legge che reprime quel fenomeno). Ma noi non volevamo comprendere in questa materia altre forme di organizzazioni che possono essere altrove e che non presentano elementi comuni col fenomeno che il Parlamento vuol combattere.

Perchè poi io ho ritenuto che non fosse veramente adeguata l'espressione « delinquenza organizzata »? Perchè nella multiforme varietà del fenomeno non sempre vi è organizzazione, quell'intesa capillare e sotterranea che sbocca negli estremi di una organizzazione; c'era quindi la possibilità che questa definizione ritardasse e inficiasse l'energica e severa applicazione della legge. Comunque è questione di parole. La mafia è quella che è. Già c'è un precedente nel nostro ordinamento giuridico, in quanto la Commissione fu nominata per la repressione del fenomeno della mafia in Sicilia. Quindi vinta quell'impressione negativa che tutti abbiamo provato nel dover accogliere questo termine nel nostro linguaggio giuridico, e preoccupati soprattutto di dare alla Magistratura, alle autorità di Polizia e alla popolazione quella tranquillità che deriverà dalla repressione del triste fenomeno, abbiamo senz'altro ritenuto che fosse conveniente prendere di petto l'obiettivo da combattere e dire: si tratta di disposizioni di legge per la repressione della « mafia ».

A L E S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I . Onorevoli colleghi, ebbi già occasione, parlando in sede di discussione generale, di esprimere il mio pensiero, secondo il quale, senza cedere per nulla a complessi che sarebbero veramente irragionevoli della situazione reale e potrebbero accusare una certa debolezza isolana nell'affrontare i mali che affliggono l'Isola, in sede di Com-

missione non rifiutai il mio voto a che, nella legge e specificamente nelle disposizioni che avevano carattere preventivo, si parlasse senz'altro di « associazioni mafiose », in quanto tale termine corrisponde ad una realtà socio-criminosa operante in Sicilia. Beninteso, non soltanto in Sicilia, ma in forme analoghe aggregati criminali si manifestano oggi, come si manifestarono ieri e come è probabile (perchè il male è eterno come il bene) si potranno manifestare domani in tante altre regioni, esprimendo nomi e caratteristiche locali. Precisai, però, un concetto sul quale richiamo la vigile attenzione ed il senso giuridico degli onorevoli colleghi. Altro è ricevere questa nomenclatura in sede di studio criminologico o di disposizioni intese alla « prevenzione », altro è invece adottare quel termine nel titolo di una legge o nelle disposizioni che hanno carattere di diritto penale sostantivo o di diritto processuale penale. La questione cambia perchè la definizione comprensiva di tutta la varietà sociale del fenomeno « mafia » non si potrà dare; e men che mai si potrà dare della mafia una definizione specifica ai fini strettamente penali perchè come per ogni manifestazione sociale, data la varietà delle forme assunte dal fenomeno, indubbiamente una definizione specifica porterebbe a giudizi arbitrari, tali da suonare, poi, offesa per la giustizia, oltre che un controsenso all'utilità sociale che ci ripromettiamo. Quindi manterrò il mio voto favorevole tutte le volte che parleremo di associazioni mafiose, in sede di misure di sicurezza, ma non altrettanto potrò fare, perchè sono giustificate le reazioni di tutta la dottrina, del mondo della Magistratura e del Foro, quando invece questa definizione la si vorrà recepire in istituti penali, perchè, lo ripeto, per l'ultima volta, nel vocabolario criminologico la voce « mafia » ben si intende ma è irricevibile nel vocabolario giuridico.

Peraltro, aggiungo che è merito della Commissione antimafia aver sollevato i problemi di carattere penale, di carattere procedurale, di carattere amministrativo e di integrazione delle norme di prevenzione circa la maggiore intensità e soprattutto la più rapida manifestazione del pubblico potere nelle sue sanzioni. Ed è ben vero che la Commis-

sione ebbe occasione di sottolineare questo bisogno; ed è questo soprattutto il suo merito. Ma ciò non vuol dire che la sua iniziativa debba necessariamente restringersi ai fatti avvenuti nell'Isola. Poichè, se nel corso dei nostri lavori, rilevammo imprecisioni, lacune, nonsensi in questo o quell'istituto penale o processuale od amministrativo, e considerammo che di tali difetti si avvaleva la criminalità associata in Sicilia, ciò non vuol dire che i difetti della legge debbano essere corretti solo per la loro applicazione in Sicilia. Le stesse manifestazioni criminali esistono fuori dell'Isola e richiamano la stessa esigenza preventiva e punitiva.

Ecco perchè io sono per un titolo del disegno di legge più esteso e comprensivo della varietà delle manifestazioni criminali associate. Il titolo che propongo è: « Disposizioni contro la mafia, la camorra, la teppa, la fibbia e qualsiasi altra forma di organizzazione associata criminosa ». È ragionevole, infatti, pensare che una manifestazione organizzata della delinquenza si serva poi di propaggini, di anelli, che facilmente sono collocabili in settori non strettamente criminali, ma che tuttavia costituiscono, un sottofondo, una spinta, un ambiente favorevole perchè il fenomeno tipicamente criminoso fiorisca.

È ben vero che questo fenomeno è stato rilevato nell'Isola, ma sarebbe estremamente irragionevole che, rilevato anche fuori dell'Isola, non richiamasse il potere dello Stato all'apprestamento dei mezzi necessari per combatterlo. L'iniziativa è venuta dallo studio della mafia, è vero; ma, una volta orientati verso un potenziamento dei poteri dello Stato per combattere questo tipo di delinquenza organizzata, conviene estendere la nostra iniziativa a tutta la Nazione. E siccome altrove lo stesso fenomeno assumerà nomi e forme diversi, correlativi al particolare ambiente economico-sociale dove la criminalità si sviluppa, mi parrebbe che, ove non volessimo adottare il titolo proposto dal Governo, e cioè « Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata », per richiamare l'attenzione sulle « associazioni mafiose » potremmo dire, se proprio vogliamo raggiungere un successo psicologico: « Disposizioni contro la mafia,

la camorra, la teppa, la fibbia e qualsiasi altra forma di organizzazione associata criminosa », indirizzando così la nostra iniziativa a tutto il territorio nazionale e dando al disegno di legge carattere di generalità.

Insomma il nostro scopo deve essere quello di combattere la delinquenza ovunque si manifesti e comunque si definisca, purché abbia le caratteristiche proprie di una delinquenza organizzata. E in tal senso, ove non passasse, per il parere contrario della maggioranza del Senato, il titolo proposto dal Governo, io ho presentato un emendamento nel senso che ho già indicato.

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, si ripropone qui la questione che già era sorta in sede di Commissione.

Il ragionamento del senatore Alessi potrebbe essere spiegato con questo paragone: noi abbiamo una casa dentro la quale vogliamo fare un'osteria, ma fuori ci dobbiamo scrivere « villino ». Cioè egli ritiene che nel titolo non debba figurare l'espressione « mafia », anche se poi nell'interno della legge parliamo di associazioni mafiose.

A L E S S I . Soltanto in alcuni articoli.

T O M A S S I N I . Insomma, collega Alessi, lei riconosce l'esistenza delle associazioni mafiose per quello che sono e consente a che siano menzionate nel testo di legge, però quello che non vorrebbe è che fossero richiamate anche nel titolo.

Se noi parliamo soltanto di « prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata » esprimiamo un concetto molto vasto e generico. L'organizzazione criminosa può abbracciare qualunque altra manifestazione diversa da quella mafiosa e potrebbe dar luogo poi, in sede di interpretazione e di applicazione pratica della legge, a chissà e quanti equivoci ed abusi.

Né peraltro potrei accedere alla proposta di approvare come titolo quello di « repressione contro la delinquenza organizzata », poichè anche questo è troppo generico.

Quando noi abbiamo affrontato per la prima volta questo argomento, ne abbiamo messo in rilievo la grande importanza, poichè appunto per la prima volta la mafia — deprecata da quasi duecento anni a questa parte, oggetto di indagini sociologiche, psicologiche e giuridiche, denunciata da ogni parte, ma mai presa in considerazione dal legislatore come tipica manifestazione della delinquenza organizzata, — veniva all'esame del Parlamento, che finalmente andava incontro alle attese dell'opinione pubblica e alla generale necessità di reprimere questo particolare fenomeno.

Né è a dire — e qui è l'errore — che, parlando di mafia, noi vogliamo riferirci alla Sicilia perchè in Sicilia essa è sorta. Infatti oggi la mafia non ha più, direi, una competenza territoriale, ma si è così ampliata, è così collegata con l'America, con la Francia e con altri Paesi che quando si parla di mafia si parla, sì, di una determinata manifestazione, di una organizzazione con una sua tipica struttura, ma non ci si intende riferire necessariamente alla Sicilia. Quando parliamo di mafia noi intendiamo riferirci al fenomeno, indipendentemente dal luogo dove si manifesti e dove l'associazione operi.

Ecco perchè ritengo che sia necessario conservare il titolo: « Disposizioni contro la mafia » e ritengo che ci si debba compiacere di esso perchè, anche se questa legge non costituisce l'*optimum* per quanto riguarda la prevenzione e la repressione del fenomeno, può costituire l'inizio di una formulazione legislativa molto più precisa e molto più concreta. Noi pertanto siamo dell'avviso che si debba conservare il titolo del disegno di legge: « Disposizioni contro la mafia ». (*Applausi dall'estrema sinistra*).

B A T T A G L I A . Senza sapere ancora che cosa è la mafia, senza avere una definizione della mafia?

T O M A S S I N I . Allora lei mi deve dire che cosa è la delinquenza organizzata. (*Replia del senatore Battaglia*).

A L E S S I . Che cosa si oppone a che si aggiungano alla mafia la camorra ed altre associazioni che hanno vita nella Nazione?

T O M A S S I N I . La camorra, i mazzoni e altre associazioni a delinquere non sono così vaste come è la mafia... (*Commenti dal centro-destra*).

C A T A L D O . Da Napoli a Marsiglia, a New York, la mafia avrebbe collegamenti dappertutto, secondo lei.

T O M A S S I N I . È collegata dappertutto, la mafia è collegata direttamente col gangsterismo americano. (*Commenti dal centro-destra. Richiami del Presidente*).

S C H I E T R O M A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci si domanda ancora che cos'è la mafia? Ma lo sappiamo benissimo, lo sanno gli organi di polizia, lo sanno i procuratori generali, se è vero come è vero... (*Interruzione del senatore Battaglia*). Sono cose che abbiamo detto già, molto pacatamente, in Commissione; non dobbiamo ripeterle, perchè le sappiamo tutti.

Dicevo dunque che tutti sanno che cos'è la mafia, se è vero come è vero che centinaia di mafiosi al momento opportuno, quando l'autorità e la polizia giudiziaria si sono viste affiancate da una Commissione parlamentare, sono stati mandati al confino. Sappiamo benissimo che cos'è la mafia e non c'è bisogno di spiegazioni. Se vogliamo darne una definizione, ciò significa che ci mettiamo sulla strada di offrire la possibilità di sfuggire alla legge perchè, come è noto, quando in un testo legislativo si vuole troppo individuare un fenomeno con delle formulazioni dettagliate si offre involontariamente il destro per eludere la legge.

Si parla di altri fenomeni delinquenziali. Non mi pare che gli altri fenomeni delinquenziali si possano porre sullo stesso piano della mafia. Del resto esiste una legge penale che sinora noi in linea generale abbiamo ritenuto sufficiente per tutti i fenomeni delinquenziali. A un certo momento l'allarme destato dalla mafia ha superato quello

destato da tutti gli altri fenomeni delinquenziali. Di qui la necessità di queste norme speciali contro la mafia. Vogliamo preoccuparcene o no? La Commissione se ne è preoccupata e ha detto: chiamiamo le cose col loro nome; infatti si è resa conto che dal titolo e dal primo articolo può derivare a questa legge speciale, d'altronde di portata limitatissima, la sua forza di penetrazione. Tutto ciò è essenziale; ed io devo prendere atto che il senatore Alessi, in sede di Commissione, non ha avuto nessuna perplessità al riguardo, quando si è trattato di porre nel primo articolo la definizione di carattere penale, che sta bene nella sistematica penale, di « associazione mafiosa ». È fuori luogo parlare di opportunità di tornare al titolo governativo perchè quanto al titolo non adottato, il Governo non ha fatto altro che adeguarsi a quelle che erano le indicazioni della Commissione antimafia. Ma se ammettete che si possa modificare il titolo della Commissione, come voi proponete, è chiaro che si può modificare anche il titolo governativo. Del resto la Commissione fu largamente concorde nel chiamare il fenomeno che si vuole reprimere con il suo nome; proprio perchè, ripeto, il provvedimento legislativo avesse la sua forza di penetrazione nel fenomeno che si vuole reprimere. Ce lo siamo ripetuto molte volte e sono perfettamente d'accordo col Presidente della Commissione antimafia: non lasciamoci andare a definizioni azzardate! Quando noi ci riferiamo alla associazione, sappiamo benissimo che questa può essere costituita da tre o più persone che si associano per determinati fini a delinquere. Quando noi parliamo genericamente di delinquenza organizzata (l'organizzazione nel codice è una fase della associazione), facciamo solo confusione nella sistematica del codice penale senza sapere dove andiamo a finire.

Dobbiamo ricordare infine che tutte le norme, non alcune norme soltanto di questo provvedimento — questo ha perlomeno sostenuto la maggioranza della Commissione — devono riferirsi al fenomeno mafioso; perchè noi abbiamo detto e ripetiamo che non consentiremo mai — in sede di provve-

dimento assolutamente contingente e assolutamente particolare — che si introduca una modifica generalizzata al codice penale, una modifica generalizzata alla legge del 27 dicembre 1956. Io, anche se sono stato avversario del senatore Alessi, ho meditato su alcune sue obiezioni che ora vedo riproposte in alcuni emendamenti laddove, per esempio, il provvedimento prevede un inasprimento di pene edittali — e su questo punto potremo discutere —. Ma quando si tratta di prevenzione, come è nei primi articoli, è chiaro che noi dobbiamo mantenere fermo per ogni articolo il principio, senza altre limitazioni, che la legge si applica agli indiziati di appartenere alle associazioni mafiose. Questo è il mio pensiero, del resto largamente noto ai componenti della prima e della seconda Commissione.

R E N D I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E N D I N A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non riesco a capire il fondamento delle preoccupazioni che sono state espresse da alcuni colleghi come il senatore Alessi e il senatore Battaglia. Si discute sulla proprietà del termine mafia e sull'opportunità di recepirlo in un testo di legge. Io vorrei qui osservare che questo termine che solleva tanto scandalo e dà tanta preoccupazione trova già la sua giusta collocazione — e non potrebbe essere d'altronde diversamente — in quella legge istitutiva della Commissione per l'inchiesta sulla mafia; e quindi è già recepito in un testo di legge.

B A T T A G L I A . Non è la stessa cosa.

R E N D I N A . Mi permetto di osservare, da un punto di vista formale, che è la stessa cosa. In ogni modo lei ha dichiarato, ed anche il senatore Alessi fa eco a questa impostazione, che questo termine non può essere assunto in un testo di legge proprio perchè la mafia è qualcosa di ancora indefinibile, di evanescente, senza contorni precisi. Ebbene, quando però si nomina una Commissione d'inchiesta sulla mafia,

si ha per scontato che questo fenomeno esista e che esista la mafia. Che si parli di fenomeno, poi, vuol dire che è già un fatto reale, un fatto scientifico potremmo dire, un fatto oggettivo. In questa legge si parla di mafia, si usa questo termine, e si tratta di un provvedimento del quale ci stiamo occupando da lungo tempo e solo adesso che la legge dovrebbe varcare le ultime barriere per diventare legge dello Stato, o per lo meno avviarsi a diventare tale dopo l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, si sollevano dubbi circa l'esistenza e la natura del fenomeno.

Io non so, poi, perchè bisognerebbe essere tanto preoccupati, da un punto di vista sostanziale, di usare questo termine se lo scopo di questa legge è quello di colpire la mafia. Su questo credo non dovrebbero esservi dubbi. Considerato che essa è il primo atto della Commissione d'inchiesta, è impossibile prescindere, onorevoli colleghi, da questo fatto e non considerare che per metterci al sicuro contro l'uso improprio di un termine, correremmo il rischio di togliere alla legge la sua vera ed unica finalità. È questa, a mio avviso, la preoccupazione che affiora anche dalle parole, oltremodo responsabili, del Presidente della Commissione antimafia, senatore Pafundi, allorquando dice che non adoperare questo termine significa snaturare questa legge, significa distoglierla dai suoi naturali fini.

È v'è poi una seconda argomentazione non meno valida; una legge deve avere una forza intimidatrice nei confronti dei suoi destinatari. Ora, una legge la quale si presentasse già, dal suo titolo, con una espressione assolutamente anodina e quanto mai vaga, certamente perderebbe questa forza di intimidazione nei confronti di coloro cui si indirizza che sono i mafiosi. Ed infine si potrebbe verificare l'altra eventualità, che secondo me non è un pericolo irrealistico, che le norme di questa legge, anzichè trovare applicazione nei confronti dei veri responsabili dell'organizzazione della mafia, potrebbero trovare applicazione nei confronti di piccoli manutengoli, piccole organizzazioni di ladri che commettono delitti che in fon-

do non hanno grande risonanza... (*interruzione del senatore Palumbo*).

Ma è altra cosa, è **delinquenza comune** che non ha niente in comune con la mafia. Lei apre il discorso su quel che significa mafia, un discorso che qui non può essere affrontato, perchè è nella coscienza di tutti che cosa sia mafia. (*Interruzione del senatore Battaglia*).

Quindi, quella è delinquenza organizzata di altro tipo, ed è proprio per la distinzione da queste altre forme di organizzazione di delinquenza comune, che bisogna dare un titolo specifico alla legge che in caso contrario non avrebbe alcun senso.

Ecco perchè noi insistiamo affinché questa legge sia approvata nel testo modificato dalla Commissione, abbia cioè già nella sua intestazione questa indicazione di disposizioni contro la mafia e nell'articolo 1 si riferisca precisamente agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.

G A T T O S I M O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A T T O S I M O N E . Potrei fare anche a meno di intervenire su una delle questioni poste, cioè su quella che è stata più volte addotta come ragione fondamentale di opposizione non soltanto a questo disegno di legge, ma a quello a cui tutti dovremmo richiamarci nell'attuale discussione, cioè al provvedimento di istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia. Esso è stato votato, se non erro, all'unanimità ed è divenuto legge dello Stato senza termini di scadenza, potrebbe cioè diventare permanente, ed è stato accettato da questa Assemblea in un testo che rivolge i suoi fini unicamente ad indagare su un fenomeno caratteristico non soltanto della vita associata in Sicilia, ma ormai di parecchi settori della vita nazionale, anche a non volerci riferire ai suoi legami con altri Paesi europei e non europei.

Io ritengo che questa considerazione debba, per necessità di coerenza, sconsigliare a chiunque di riportare in quest'Aula quei motivi, che formalmente potrebbero apparire

re legittimi, contro l'adozione di una dizione specifica, oggi di un provvedimento di carattere repressivo e punitivo, ieri di un mandato di estrema importanza che questa Assemblea ha fatto a quella Commissione che lo sta esplicando.

Intenderei piuttosto riferirmi all'obiezione che il senatore Battaglia ha fatto nel corso di un'interruzione, quando ha esclamato che noi staremmo per votare un disegno di legge che dovrebbe colpire un fenomeno che nessuno dei presenti saprebbe definire.

Io non ritengo che il Senato sia una sottospecie della cultura italiana. Se non tutti, almeno una parte di coloro che si sono occupati di quel disegno di legge, si sono certamente interessati del fenomeno storico e si sono documentati attraverso l'abbondante letteratura che da un secolo a questa parte è fiorita su di esso. Or bene, se andiamo a consultare i testi più autorevoli che si sono occupati della mafia, da Villari e Franchetti agli autori odierni, che non cito, qualcuno dei quali è anche magistrato — e potrei citare anche quel poco o molto che chi vi parla ha scritto in proposito — noi vediamo ripetersi, se non nelle parole, nei concetti la stessa basilare definizione della mafia.

B A T T A G L I A . Qual è?

G A T T O S I M O N E . Non mi metterà mai in difficoltà su ciò. Ho digerito decine di volumi in questi ultimi anni sull'argomento. Sto parlando proprio per dirle qual è la definizione su cui tutti concordano. Ed ho citato uomini e studiosi che hanno fatto parte del Senato in decenni molto lontani e il cui ricordo di serietà di studio e anche di azione politica è ancora vivo. Ho citato Villari e Franchetti.

B A T T A G L I A . Lasci stare Villari e Franchetti: ci legga la citazione. (*Richiami del Presidente*).

G A T T O S I M O N E . Gliela dico subito. La invito a citarmi autori seri che non siano d'accordo con questa definizione: « Potere extra-legale che agisce a mezzo di

violenza, minaccia o reticenza a fini di perseguire profitto parassitario o posizioni di privilegio in campo economico o amministrativo». Non c'è un solo autore, tra quelli che si sono occupati della mafia, che diverga da questa definizione. (*Interruzione del senatore Battaglia*). Ne citerò uno della sua parte: il professor Virgilio Titone, che è perfettamente d'accordo con questa definizione. Questo per citare solo il più recente, perchè anche Villari e Franchetti erano liberali, ma lo erano sul serio e in senso storico.

F R A N Z A . In quella definizione manca il limite territoriale, quindi ha ragione il senatore Battaglia.

G A T T O S I M O N E . Ma è proprio contro questo limite che io sono intervenuto!

F R A N Z A . Allora bisogna aggiungere « in Sicilia ».

G A T T O S I M O N E . Il limite territoriale della Sicilia lo abbiamo posto al campo d'indagine ma qui stiamo approvando un provvedimento di prevenzione e di repressione: non siamo nel campo delle indagini, ed ogni indagine è di necessità limitata, se non nel tempo, almeno nella zona e nel settore in cui si vuole indagare.

G E N C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E N C O . Signor Presidente, io chiedo scusa se, dopo tanti avvocati, mi inserisco nella discussione per chiedere una cosa semplicissima. Se è necessario, presenterò la proposta per iscritto.

Io chiedo che si ritorni al titolo del testo governativo, per la semplice ragione che ciò che sta accadendo in questi ultimi mesi in tutte le parti d'Italia (rapine alle banche, a Milano, in pieno centro, a mezzogiorno, da parte di gruppi della delinquenza organizzata, che hanno rapporti anche con le altre organizzazioni criminali di Parigi, della Francia

o della Svizzera o di altri luoghi), non ha davvero limiti territoriali. Oggi la delinquenza, con i mezzi che ha a disposizione, non può essere più localizzata, concentrata e ridotta in un solo settore, in una certa provincia o in una parte di una provincia; ad esempio molti dei furti che si verificano in Puglia sono effettuati da squadre di napoletani. Vengo alla zona dei « Mazzoni »: anche lì c'è una delinquenza organizzata. Si pensi alla delinquenza organizzata che a Napoli ha provocato l'uccisione di quei padroni del mercato delle patate: si può immaginare una delinquenza più organizzata? Come sapete, non sono siciliano, e quindi non mi posso dolere di una offesa fatta alla mia regione; ma la delinquenza è così vasta e così multiforme e così estesa che noi dobbiamo preoccuparci (e per questo ho preso la parola), di punire, con inasprimento di pene — anche se in un disegno di legge che ha preso le mosse dalla lotta alla mafia — tutte le forme di delinquenza organizzata, in qualunque parte d'Italia, perchè non è possibile che chi va a rapinare le gioiellerie di Genova o di Milano, spesso seminando il suo cammino di morte, possa passare attraverso le maglie del codice penale attuale, che non è così tenero, ma non è neanche severo come le disposizioni che con questa legge si vogliono applicare. Io non capisco pertanto per quale ragione chi guida senza patente e fa parte di una associazione mafiosa (ammesso che sia possibile dimostrare questa appartenenza) debba avere una pena maggiore di colui che guida sull'Autostrada del sole nel tratto Roma-Napoli o Roma-Firenze e provoca, con la guida spericolata, anche delle morti. Per cui chiedo che si ritorni al testo governativo. Onorevoli colleghi, non c'è una questione politica in tutto questo. Torniamo al testo governativo e avremo forse fatto una legge migliore e più vasta.

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, condivido pienamente le ragioni svolte dai

colleghi Rendina e Gatto contro l'emendamento Battaglia. Vorrei aggiungere una riflessione di ordine tecnico-giuridico. Cosa è il titolo di una legge? È l'annuncio del contenuto della legge medesima. Nel titolo si riflette il contenuto complessivo delle norme legislative. Non può esservi nè contraddizione nè incompatibilità tra titolo e contenuto della legge. Ora le Commissioni riunite, prima e seconda, hanno respinto il titolo del testo governativo anche sotto questo riflesso; cioè in quanto era incompatibile con il contenuto della legge. Onorevoli colleghi, stiamo discutendo una legge che ha contenuto prevalentemente di prevenzione sul terreno amministrativo: soggiorno obbligato ed altre misure di ordine amministrativo. Stiamo legiferando su richiesta, tra l'altro, della stessa Commissione d'inchiesta sulla mafia. Ora quando si propone nel titolo la formulazione che leggiamo nel testo del Governo, e ripresa dal testo dell'emendamento Battaglia, andiamo in tutt'altra materia. Il testo del Governo dice: « Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata ». Il titolo quindi riguarda misure contro delitti. Così anche l'emendamento del senatore Battaglia: « Misure di prevenzione e repressione contro la delinquenza organizzata ». Senatore Battaglia, ella è un valorosissimo avvocato e penalista per giunta. Cosa è la delinquenza organizzata se non una forma criminosa che integra una figura di reato? L'associazione per delinquere è una forma di delinquenza organizzata. Possono esservi peraltro forme di delinquenza organizzata che integrano altre figure di reati diverse dall'associazione per delinquere. Quindi il titolo proposto dal senatore Battaglia indica che la legge contenga norme di prevenzione e di repressione contro forme delittuose. Ma in tal caso, onorevoli colleghi, tutto il contenuto della legge salterebbe, perchè quello proposto dal senatore Battaglia sarebbe titolo proprio di una legge di repressione di reati, mentre qui siamo a discutere tutt'altra materia, e cioè un complesso di misure amministrative di prevenzione.

Io trovo tra gli altri un emendamento — e mi scusi, signor Presidente, se ne anticipo

la discussione — nel quale si dice che l'articolo 416 del codice penale si applica a colui che risulti associato ad una organizzazione mafiosa. Costui, pertanto, a norma dell'emendamento, dovrebbe essere perseguito penalmente come partecipante ad una associazione per delinquere.

Questa formulazione mi trova contrario, onorevoli colleghi, perchè se Tizio è indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, e quindi per ciò stesso di appartenere ad una associazione per delinquere, è praticamente indiziato di un delitto per cui nei suoi confronti deve essere promossa l'azione penale e non l'azione amministrativa della quale invece stiamo discutendo. Soltanto quando l'autorità giudiziaria penale lo avrà proscioltto in istruttoria per insufficienza di prove o quando costui sarà assolto nel dibattimento, sempre per insufficienza di prove, ci notificheranno le condizioni per inviarlo al soggiorno obbligato.

Con la legge in esame, si vuole invece che il mafioso in quanto tale possa essere costretto a soggiorno obbligato.

Pertanto, onorevoli colleghi, stiamo bene attenti a non travisare lo scopo del disegno di legge in esame, che è quello di stabilire misure immediate di prevenzione e di repressione contro persone pericolose per l'ordine sociale, quali sono appunto i mafiosi. Qui non c'entrano le forme della delinquenza organizzata, anzi, se nel disegno di legge viene introdotto un qualsiasi concetto che si richiami a forme di delinquenza organizzata, cioè a delitti, salta tutto il suo contenuto, salta il suo scopo.

La 1ª e la 2ª Commissione si sono trovate concordi invece nell'elaborazione di un testo che consenta l'applicazione di misure di prevenzioni nei confronti delle persone che risultano socialmente pericolose per essere indiziate di appartenere ad associazioni mafiose. È quindi non soltanto per ragioni politiche — le quali mi trovano consenziente — che l'emendamento Battaglia e l'emendamento Alessi debbono essere respinti, ma anche per ragioni di ordine tecnico-giuridico.

Si dice che bisogna definire la mafia. Non è necessario, onorevoli colleghi, anzi sarebbe un errore definire la mafia nella legge.

Quando per lungo tempo, in Commissione e in Aula, abbiamo dibattuto i temi della censura abbiamo definito forse la nozione di buon costume? Abbiamo provato a farlo, ma poi con saggezza abbiamo dovuto abbandonare questo proposito che sarebbe stato erroneo; e abbiamo lasciato che gli organi competenti per la revisione dei film decidano di volta in volta che cosa debba intendersi per buon costume. Così è per la mafia.

Il problema è un altro, collega Battaglia. Io, lei ed altri nasciamo da quella terra, ma io non sento le ragioni di pudore che sentite voi. Il problema, ripeto, è un altro: c'è o non c'è la mafia? La mafia c'è, non potete negarlo. Aveva tentato di negarlo la Democrazia cristiana quando si battè a lungo, in Commissione e in Aula, per respingere la proposta di legge Parri. Ricordo ancora le lunghe lotte e i vivaci scontri in Commissione e in Assemblea, quando il relatore di maggioranza negava financo l'esistenza della mafia e diceva che non poteva sorgere una Commissione d'inchiesta su un fenomeno inesistente. Ma la mafia c'è, onorevoli colleghi; nonostante tutti i tentativi di svuotamento del contenuto di questa legge, la mafia c'è e noi abbiamo l'obbligo, abbiamo il dovere politico, morale, patriottico di legiferare contro la mafia, quale che sia, e di nominarla nel testo della legge, perchè essa esiste.

Io trovo assurdo, collega Alessi, che non si voglia nominare questo fenomeno in una legge democratica...

A L E S S I . Io l'ho nominato nel mio emendamento, però non mi limito alla mafia e aggiungo anche le altre forme di delinquenza organizzata. Lei mi deve dire perchè non vuole che si parli degli altri aggregati criminali.

G I A N Q U I N T O . Non voglio che se ne parli in quest'occasione in quanto il Senato sta dibattendo una legge proposta dalla Commissione antimafia. Dobbiamo stare in questi limiti e in questo obiettivo.

Il fatto c'è, ed è talmente grave che il Parlamento della Repubblica ha approvato l'istituzione di una Commissione d'inchiesta e questa Commissione ha proposto determina-

te misure contro la mafia. Dobbiamo nominare la mafia nella legge...

B A T T A G L I A . Senza definirla? (*Commenti dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

G A T T O S I M O N E . Il relatore nella sua esposizione ha richiamato il Senato ad una forma di rispetto giuridico per cui le leggi non definiscono mai...

G I A N Q U I N T O . Ed è inutile, senatore Franza, la delimitazione territoriale del fenomeno. In tal modo sì che si arrecherebbe offesa alla Sicilia. La delimitazione territoriale, oltre tutto, darebbe alla legge un contenuto anticostituzionale perchè si tratterebbe di una delimitazione territoriale stabilita nella norma stessa.

F R A N Z A . Mi fa dire delle cose che non ho detto.

G I A N Q U I N T O . Questa legge, invece, deve applicarsi dovunque vi sia la mafia, dovunque la mafia si manifesti in quanto tale.

Io credo, onorevoli colleghi, che faremo opera saggia, politicamente valida e rispondente a una viva attesa del Paese se bandiremo questi falsi pudori, che poi non sono falsi pudori perchè hanno un sottofondo politico. Signor Presidente, questo disegno di legge è urgente ma è già antico perchè risale all'agosto del 1963. Se indugiamo ancora il Paese ha ragione di dire che...

P R E S I D E N T E . Non dubiti che non indugeremo.

G I A N Q U I N T Oin fondo in fondo anche se vi è in corso una Commissione di inchiesta il Parlamento della Repubblica non vuole norme di prevenzione e di repressione contro la mafia. La qual cosa sarebbe non soltanto non rispondente a verità ma sommarmente offensiva per il Parlamento e per la Repubblica. Ecco perchè, signor Presidente, io darò il mio voto perchè sia mantenuto il titolo della Commissione.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. In realtà, mi pare che le argomentazioni portate allo scopo di contestare la validità degli emendamenti presentati, i quali dovrebbero o modificare o cancellare addirittura il titolo proposto dalla Commissione, siano sufficientemente persuasive per portare alla ripulsa di questi.

Aggiungerò, quindi, soltanto poche cose. Poco fa, sentendo i colleghi che sostenevano la tesi dell'impossibilità, dell'inopportunità, della mancanza di validità di ogni specifica designazione della mafia, quanto meno nel titolo di questa legge, perchè non si sa che cosa essa sia, pensavo a Don Ferrante dinanzi alla peste. La peste non c'era, per Don Ferrante, ma nello stesso tempo la peste menava strage tra la popolazione di Milano e dintorni. La mafia non c'è, secondo alcuni colleghi, e tuttavia da almeno cento anni le cronache, e purtroppo non soltanto le cronache ma la storia italiana traboccano di avvenimenti che ne riprovano inconfutabilmente l'esistenza come una particolare manifestazione delittuosa. E finalmente il Parlamento della Repubblica, ciò che mai aveva fatto il Parlamento del Regno, vi ha rivolta la propria attenzione proponendosi di provvedervi adeguatamente.

Ma se il paragone con Don Ferrante dispiace, lasciamolo pure col suo creatore Manzoni, e diciamo che, nel sentire certi colleghi, mi pareva di ritrovarmi nell'ambiente di certe vecchie famiglie dominate dall'ignoranza le quali, allorquando uno dei loro componenti era colpito dal terribile morbo della tubercolosi, lo tenevano nascosto convinte che il fatto doloroso le disonorasse di fronte al mondo. Così preferivano condannare ad una più rapida morte l'ammalato col rischio d'infettare tutta la famiglia, piuttosto che correre apertamente ai ripari.

Onorevoli colleghi, ci sono delle malattie nel corpo sociale del nostro Paese. Bisogna accertarle e dichiararle. A che scopo d'altronde avremmo creata una Commissione che da circa due anni sta lavorando se poi dovessimo restare al diniego della malattia?

Fatta la diagnosi, si deve provvedere. (*Interruzione del senatore Battaglia. Commenti dalla sinistra*). Mi permetta, senatore Battaglia; ciò avveniva quando non si sapeva, ma non occorre dire quali ostacoli abbia costituito alla ricerca scientifica questa paura, questo timore, questo ritegno, proprio di coloro che avrebbero invece più di tutti dovuto chiedere che si indagasse, si accertasse e si provvedesse.

Comunque — è già stato detto, ma io lo ripeto rapidamente — come è venuto fuori questo disegno di legge?

È stata nominata la Commissione per la mafia. Dove doveva essa dirigere le sue ricerche? Che io sappia, il senatore Pa fundi non ha proposto o deciso che si trasferisse a Torino, a Genova, a Napoli o a Bari. La Commissione si è trasferita in Sicilia.

E quali sono state le materie esaminate, quali i funzionari dello Stato invitati a portare i risultati delle loro esperienze? Quelli che in Sicilia si trovano o in Sicilia erano stati e che avevano una particolare conoscenza del fenomeno intorno al quale si indagava. Di qui le proposte della Commissione.

La Commissione non si è interessata della delinquenza in generale, il che non era sua competenza, ma si è soffermata su di una particolare forma di delinquenza. Lo dice anche il titolo del progetto di legge governativo: « Prevenzione e repressione di particolari forme di reati ».

Ma voi volete che le misure di prevenzione o di repressione ch'esso delinea valgano per ogni forma di reato che presupponga o implichi una associazione. Se fosse così, questa legge non avrebbe potuto essere presentata e non potrebbe essere approvata in questa sede perchè travalicherebbe i limiti della competenza assegnata dal Parlamento alla Commissione.

Ma oggi ci si è portata una nuova argomentazione: non vi accorgete delle nuove, efferate forme di delinquenza, che stanno affermandosi in Italia con grave turbamento dell'ordine pubblico? Pensiamo a queste, non alla mafia.

Qui il discorso dovrebbe molto allargarsi, ma non è questo il momento. Tuttavia anche

io frequentemente mi chiedo quali siano le cause di certi fatti criminosi che ritenevamo caratteristici di società arretrate, nelle quali la legge non si sia ancora affermata e con un tessuto sociale ancora labile, mi chiedo cioè anch'io il perchè di questo banditismo armato, di questo brigantaggio che non marcia a cavallo, con il trombone sulle spalle, nelle campagne semideserte, ma opera nelle grandi città affollate e più civili, col mitra e con la vettura fuori serie. Poi, dopo la ricerca delle cause, la ricerca dei mezzi di prevenzione e repressione. E a questo punto l'attenzione si dirige all'organizzazione e alla natura della polizia, che dovrebbe nella nostra Repubblica rispondere esclusivamente alle necessità della tutela dei beni e della vita dei cittadini e che invece è pensata e formata in funzione di scopi del tutto diversi.

Decine e decine di migliaia di agenti sono inquadrati e istruiti in vista soltanto dei servizi cosiddetti d'ordine pubblico, e così sottratti ai compiti, cui dovrebbero accudire, della difesa dei cittadini dal delitto. Se queste ingenti forze armate venissero così impiegate, certamente diverrebbero impossibili gli episodi di banditismo armato, gli assalti alle banche e alle gioiellerie, che ci fanno restare esterrefatti ma che sono ormai consuetudine nelle grandi e nelle minori città italiane. Nelle grandi Nazioni straniere così si opera; la polizia copre di una rete di controllo città e campagne, ha l'occhio su tutti gli aspetti della vita quotidiana dei cittadini e previene così le azioni criminose o, se avvengono, sa reprimerle. Non è problema di nuove e più gravi sanzioni, ma di giusta formazione e impiego delle forze di polizia. Sino a quando non si muterà sistema in questo campo il nuovo banditismo prospererà, fatto audace dall'impunità. Come non allarmarsi nel constatare che nella maggior parte dei casi la polizia non rintraccia nè identifica i responsabili, che restano uccel di bosco e molto probabilmente ripetono in serie le loro imprese inconcepibili in una società moderna ben governata?

Ma questa è materia che è estranea alla discussione odierna. In quanto alle misure di repressione contro la delinquenza organizzata esse rientrano nel codice penale; e speriamo che ci si presenti presto l'occasione

di riparlare, allorquando finalmente ci si presenteranno i testi della sua riforma.

Per intanto stiamo alle proposte formulate sulla base del lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta sulla mafia e non deviamo da esse per proporci degli obbiettivi che esulano completamente dal compito che ci sta dinanzi. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

F R A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho deciso di esprimere il mio pensiero sulla questione, indotto da un'osservazione che mi è giunta dal settore comunista. L'onorevole Gianquinto ha ritenuto di dovermi attribuire interpretazioni che erano lontane dal mio sentire; e siccome, dovendo rispondere a lui, mi si offre l'opportunità di un intervento su ciò che ho sentito dire in quest'Aula, ritengo opportuno esporre brevemente la mia opinione sull'argomento.

Come ha detto l'onorevole Terracini, questo disegno di legge non doveva essere presentato, anzi non poteva essere presentato. L'onorevole Terracini lo ha affermato per finalità diverse, per escludere che ciò dovesse e potesse accadere; io invece sono convinto che egli, non volendo, ha detto una grande verità.

T E R R A C I N I . Non mi ricordo di aver formulato una simile proposizione.

F R A N Z A . L'ho annotata per iscritto. Comunque non lo ha detto con questa finalità.

È stata nominata una Commissione parlamentare d'inchiesta, non con il metodo previsto dall'articolo 115 del Regolamento ma con una legge che ne ha fissato compiti e attribuzioni; la Commissione, che rappresenta tutto il Parlamento, Senato e Camera, ha il compito specifico di far conoscere al Parlamento, e quindi alla Nazione, che cosa è il fenomeno definito mafia. Ci è stata data e letta una definizione che, come ho osservato, poteva benissimo essere attribuita ad

ogni fenomeno associativo, criminoso o non, di ogni parte del territorio nazionale, poichè in essa non vi era delimitazione territoriale del fenomeno in atto in Sicilia.

Ora, dunque, la Commissione d'inchiesta ha compiuto le proprie indagini, ritengo, ma per intanto non presenta le sue conclusioni al Parlamento ed impedisce che questo, attraverso una deliberazione, possa indicare orientamenti legislativi da adottare sul piano concreto. La Commissione, dopo un mese di studio, o due o cinque (ma già studia da lungo tempo e sono stati prorogati i termini) non si rivolge al Parlamento — ecco la stranezza dei fatti nuovi che si verificano da qualche tempo — ma si rivolge all'Esecutivo sollecitando la presentazione di un provvedimento. (*Interruzione del senatore Pafundi*). Il relatore, infatti, dice: « Dietro suggerimento della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, il Governo presentava il disegno di legge numero 135 ». Questa è una interferenza di poteri, una sconoscenza delle proprie attribuzioni. Non è che io intenda fare dei rilievi alla Commissione e al Presidente della Commissione: intendo dire che quando incautamente si determinano confusioni nell'esercizio del proprio mandato, si intende bene perchè si raccolgano frutti come questi. Ora, avrebbe dovuto il Governo raccogliere quella sollecitazione? Certamente no; il Governo avrebbe dovuto dire: pende un'indagine del Parlamento, ordinata con legge, sul fenomeno; si concluda e si presentino le osservazioni del caso per stabilire se si debba o no intervenire sul piano concreto e legislativo.

T O M A S S I N I . Ma questo provvedimento non ne esclude un altro più completo.

F R A N Z A . Il Parlamento ha dato un breve termine. La Commissione sonnecchia, dorme, o il fenomeno è così vasto che richiede lungo tempo e lunghe e spericolate indagini.

B A T T A G L I A . Il senatore Franza ha due linguaggi diversi quando si parla *tête à tête* e quando si parla in Aula.

F R A N Z A . L'interessante è che noi parlamentari ci troviamo al cospetto di una Commissione la quale chiede proroghe su proroghe e non deposita al Parlamento il risultato della sua indagine, sebbene il Parlamento abbia avvertita l'urgenza di conoscere che cosa sia questo fenomeno.

Ora che cosa accadrà? Accadrà certamente, onorevoli colleghi, col decorso del tempo, che sotto l'azione del progresso economico e sociale la Sicilia si scrollerà di dosso il fenomeno della mafia e il Parlamento si dovrà occupare di ben altri fenomeni, come quelli ai quali ha accennato il senatore Genco e ai quali si rifaceva il senatore Terracini, perchè vi sono fenomeni nel nord d'Italia davvero molto più gravi e preoccupanti di quelli che formano oggetto di indagine da parte della Commissione d'inchiesta sulla mafia.

Ad ogni modo, fatto bene o fatto male, cerchiamo di non incrudelire su questa piaga della disfunzione del Parlamento. Fatto sta che il Governo ha seguito le sollecitazioni della Commissione d'inchiesta sulla mafia e ha ritenuto di dover presentare il disegno di legge n. 135 col seguente titolo: « Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata », il cui testo, con esemplare correttezza e profondo riguardo verso la Commissione d'inchiesta e verso il Parlamento, non fa cenno al fenomeno della mafia, ma parla esclusivamente di « prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata »: cioè della prevenzione in quanto attività che precede il fatto commissivo del reato, e della repressione, che interviene dopo l'accertamento positivo del fatto delittuoso.

Quindi, sostanzialmente il Governo si è reso conto della sensibilità della regione siciliana, la quale non poteva nè doveva essere colpita sul piano morale e psicologico prima che la Commissione di inchiesta avesse depositato i risultati della propria indagine. Una specchiata delicatezza ed una linea di condotta certamente esemplare e rispettabile. Inoltre il testo presentato dal Governo nelle finalità non è sostanzialmente difforme dal testo elaborato dalle Commissio-

ni, poichè i mezzi strumentali che offre il disegno di legge governativo sono gli stessi, cioè quelli che hanno fatto propri la prima e la seconda Commissione. Una diversità nella strumentalità per il perseguimento di certe finalità di prevenzione e di repressione, una divergenza di finalità non esiste sostanzialmente; c'è soltanto una formulazione diversa ed una diversa nomenclatura la quale porta ad una diversificazione nella posizione dei cittadini del territorio della regione siciliana rispetto alla legge; da ciò la questione che ritengo sia di ordine morale.

Di tale natura mi sembra sia quella posta dall'onorevole Alessi e dagli altri colleghi di Sicilia. Perchè questo insorgere contro la formulazione del disegno di legge? Perchè non dobbiamo chiederci le ragioni di questa posizione morale assunta dai nostri colleghi di Sicilia al cospetto del testo che ci proviene dalle Commissioni? La ragione secondo me (potrò sbagliare, ma ritengo di non essere molto lontano dal vero) è questa: cautela nel dare una definizione e nel dettare norme particolari che interessino esclusivamente il fenomeno mafia di Sicilia in un momento in cui questo tende ad attenuarsi ed altri di ben più rilevante e preoccupante aspetto si addensano al nord dell'orizzonte nazionale, dando motivi seri e profondi di preoccupazione per l'ordine pubblico e per la tranquillità pubblica. Essi dicono: non colpite la Sicilia prima che intervenga un risultato della Commissione di inchiesta, e sotto questo aspetto allora do ragione all'onorevole Terracini se ha detto che questo disegno di legge non poteva essere o non doveva essere presentato.

Onorevoli colleghi, ritengo che davvero, al cospetto della diversità delle posizioni assunte dal Governo e dalle Commissioni prima e seconda, al cospetto di quanto sono costrette a ritenere, per giustificare una modifica della formula, la prima e la seconda Commissione, si debba attentamente meditare, perchè l'aberrante è questo: le Commissioni riunite hanno dovuto all'articolo 1 dettare la seguente norma: « La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose ». Onorevoli colleghi, qui abbiamo illustri magistrati che

fanno parte del nostro Consesso e valorosi giuristi. Dunque l'indizio una volta tanto nella tradizione del diritto positivo italiano assurge ad elemento per sè solo integrativo di una forma di reato? (*Interruzione del senatore Pafundi*).

G I A N Q U I N T O . Ma no!

F R A N Z A . Ma sì. Ho letto tutto il testo, l'ho letto fuggacemente, ma credo di non sbagliare, e potrò darne la dimostrazione. Come si fa a dare in uno Stato di diritto la definizione dell'indiziato? Chi è il depositario del diritto? È la Pubblica Sicurezza, la Questura, l'Autorità giudiziaria. E indiziato chi è? Chi si ritiene che faccia parte di una associazione mafiosa. Signori miei, chi potrà essere più tranquillo in Sicilia? Basterà il sospetto di un indizio, o meglio il sospetto di un sospetto di un indizio di appartenenza ad una associazione mafiosa per dare possibilità di applicazione della legge che andiamo ad approvare. (*Commenti*).

La Commissione di inchiesta è stata voluta dal Parlamento perchè molte cose in Sicilia non sono chiare, perchè non vi è stato il consolidamento dello Stato di diritto attraverso il tempo, perchè la sfera dei diritti del cittadino viene conculcata e manomessa, perchè l'autorità, sia quella amministrativa che quella giudiziaria, non ha sempre e costantemente rivelato tale e tanta capacità e forza da poter imporre il potere della legge, perchè la legge empirica che promana dall'associazione mafiosa molte volte travalica la volontà stessa del legislatore e si sostituisce ad essa con la pretesa di fare giustizia.

Noi ci troviamo, quindi, in una situazione di preoccupante carenza dei poteri dello Stato, ed è per questo che abbiamo ordinato una inchiesta. In questa situazione, prima che il risultato dell'inchiesta venga depositato, diamo la possibilità non so a chi di definire, attraverso un atto di volontà non controllabile, chi sia da indiziare quale sospetto di appartenere ad una associazione a delinquere!

Signor Presidente, io dichiaro che sono preoccupato dell'introduzione di questa nor-

ma nel sistema legislativo, per cui ritengo che il disegno di legge in esame, nel testo proposto dalla Commissione, non debba essere approvato dal Senato.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Senatore Franza, l'articolo 238 del codice di procedura penale parla già di indiziati di reato.

F R A N Z A . Ma a chi dà tranquillità?

P R E S I D E N T E . Senatore Franza, debbo precisare a lei e al Senato che il Parlamento non ha fissato termini alla Commissione di inchiesta circa la sua durata e il suo lavoro.

F R A N Z A . Mi sembrava che ci fosse un termine di sei mesi, poi prorogato.

P A F U N D I . Nessun termine e nessuna proroga. (*Interruzioni dal centro-destra*). Voi non volete colpire il fenomeno!

C A T A L D O . Cominciate dall'alto! Cominciate a fare un'inchiesta per ogni senatore e per ogni deputato! Non andate a colpire soltanto gli stracci!

A L B A R E L L O . Noi accettiamo subito!

P R E S I D E N T E . La prego, senatore Cataldo, stia tranquillo!

M O N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei innanzitutto domandarmi come è nato questo disegno di legge. È nato da una protesta e da una richiesta che provenivano dalla civilissima e nobilissima regione siciliana. La nobilissima regione siciliana, desiderosa di liberarsi di un male che la colpisce, per vero, non nella sua interezza ma in piccola parte, ha fatto appello ai poteri dello Stato per i rimedi necessari. Il

Parlamento ha ascoltato questo appello e ha nominato una Commissione d'inchiesta che non si è limitata a studiare il problema sui sacri testi, o sulle cronache, ma è andata in Sicilia, ha interrogato le autorità siciliane, i magistrati, gli amministratori, i reggitori, ha attinto notizie da ogni fonte, poi ha discusso lungamente ed ha formulato delle proposte.

Qual è il problema che ora ci sta occupando e accalorando? Quello del titolo di un disegno di legge che è la conseguenza degli appelli che sono stati fatti e dei provvedimenti che si voleva fossero presi dallo Stato.

È vero che il disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro dell'interno recava un titolo diverso: « Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata »; però questo titolo generico trovava immediatamente la sua specificazione e la sua precisazione nella relazione premessa al disegno di legge che diceva: « La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ha formulato una serie di proposte per la lotta contro la delinquenza organizzata allo scopo di rendere più efficiente l'azione degli organi preposti alla sicurezza pubblica e più penetrante l'azione della giustizia, pur nel pieno rispetto delle norme costituzionali che tutelano i diritti della personalità umana ». Caro collega Franza, mi pare che i suoi timori non siano fondati, perchè ci si preoccupa (e se ne preoccupa sempre il Parlamento) che siano in qualunque caso rispettati i diritti di ogni onesto cittadino che non commetta atti che possano cadere sotto le sanzioni previste in questa legge.

Debbo dire — forse non è stato ancora detto — che quando la Commissione d'inchiesta si recò in Sicilia ricevette delle sollecitazioni per l'approvazione di questa legge. Il Procuratore generale di Caltanissetta, per esempio — se il collega Pafundi mi consente di dirlo (*cenni di assenso del senatore Pafundi*) — fece anch'egli una sollecitazione in tal senso e disse chiaramente che in Sicilia si aveva il timore che questa legge venisse insabbiata dal Parlamento. Onorevoli colleghi, noi non dobbiamo aver timore...

B A T T A G L I A . Il Procuratore generale della Corte d'appello di Palermo non è d'accordo...

P A F U N D I . Perchè vuole di più.

T O M A S S I N I . Il Procuratore di Palermo ha detto che aspetta una legge più severa.

M O N N I . Nè io nè voi, onorevoli colleghi, abbiamo bisogno di ricevere l'unanimità dei consensi da parte di tutte le autorità siciliane. Sappiamo che lo stato d'animo generale molto diffuso è questo: la legge è attesa, la legge deve essere approvata e promulgata; la legge avrà il suo effetto utile, anche, me ne rendo conto, se non miracoloso; miracoli le leggi non ne fanno. Perchè quindi attardarci a discutere su questo titolo? È dunque fondato il timore che si offenda la suscettibilità dei nostri fratelli siciliani? No, neanche per idea.

Onorevoli colleghi (mi rivolgo proprio a voi, amici di Sicilia), quando questo disegno di legge fu annunciato io ebbi sollecitazioni provenienti dalla Sardegna perchè la legge tenesse conto e includesse norme e sanzioni contro il fenomeno dell'abigeato, che in talune zone della Sardegna è particolarmente temibile e dannoso. Non mi si chiedeva: per carità non parlate dell'Isola, lasciate che sia la Sicilia a subire questo, se così può ritenersi, affronto (ma tale non è); mi si chiedeva tutto il contrario. Io risposi che mi rendevo conto che il fenomeno dell'abigeato (furto di bestiame, rapina, ricettazione) provoca danni gravissimi perchè scoraggia gli allevatori, perchè crea pericoli anche alla pubblica sicurezza, pericoli per l'incolumità delle persone, e fastidi gravi a tutte le autorità e ai tutori dell'ordine pubblico, ma che tuttavia questo fenomeno lo si può facilmente combattere applicando con severità le norme del codice penale contro le associazioni a delinquere e applicandone le gravissime sanzioni per i furti qualificati e aggravati e per le rapine; risposi cioè che non vi era necessità di un provvedimento particolare o di una legge speciale. E quindi ho lasciato cadere la proposta degli amici sardi; i quali, ripeto, non si sarebbero af-

fatto sentiti offesi se in questa legge si fosse parlato anche di norme repressive dell'abigeato in Sardegna. Dico questo perchè non vi deve essere motivo nè di risentimento nè di offesa alcuna.

Che cosa facciamo noi, cosa hanno voluto fare la Commissione d'inchiesta e i Ministeri competenti, messi di fronte al male e alle conseguenze di un male che colpisce parti minime della Sicilia e che disonora la Sicilia? Si vuole creare il rimedio, additare qualche terapia che valga ad eliminare questo male. Male che esiste purtroppo; non noi abbiamo sognato la mafia in Sicilia e tutto quello che su di essa si è letto, detto, scritto da molto tempo a questa parte ed anche di recente! Ora la situazione è più tranquilla. Vuol dire che già la minaccia dei provvedimenti e taluni provvedimenti già adottati hanno avuto il loro effetto. Perchè attardarci allora a discutere ancora sul titolo: « Disposizioni contro la mafia »?

Questo è il titolo voluto dalla Commissione, che non è stato suggerito da Tizio o da Caio che possano voler male alla Sicilia o agli amici siciliani. No, è la Commissione che dopo lunga discussione ha voluto questo titolo perchè si tratta di provvedimento diretto contro quel male, così come si può proporre un provvedimento particolare contro coloro che si rifiutino di fare la cura antipoliomielitica, antitifica, antidifterica, eccetera, cioè per determinati morbi e mali sociali.

Forse il provvedimento in esame è illusorio; può darsi non produca gli effetti veramente drastici che si desiderano, ma è un provvedimento necessario che dimostra che lo Stato non è assente, che i poteri dello Stato hanno considerato la necessità e l'opportunità che, di fronte al male, si cerchino i rimedi; che dimostra come il Parlamento cerchi i rimedi e non li progetti soltanto. Io quindi sono d'avviso che il titolo rimanga quello che è.

T R I M A R C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, comincio queste mie

brevi considerazioni richiamandomi alla espressione adoperata poco fa dal senatore Tomassini: « Voi, colleghi liberali, sembrate i difensori della mafia ».

Mi pare che ci sia un grosso errore in codesta qualificazione. Noi non solo non siamo, ma neppure sembriamo i difensori della mafia. Non possiamo meritare una qualificazione del genere, perchè tutta la nostra condotta, tutto il nostro comportamento testimonia un ben diverso orientamento, e in Commissione e in quest'Aula i nostri sforzi sono stati e sono diretti non a difendere la mafia, ma a difendere i cittadini.

Noi, in linea di massima, siamo favorevoli alla legge così come figura nell'intestazione del Governo e siamo favorevoli a quel testo; non siamo favorevoli alla intestazione che si vuol dare con il testo della Commissione e soprattutto non siamo favorevoli al contenuto e al disposto dell'articolo 1 del nuovo testo, perchè ci sembra che innanzitutto dal punto di vista tecnico, e poi anche esaminando le conseguenze cui si può arrivare, i diritti dei cittadini, di tutti i cittadini, non vengano adeguatamente tutelati.

Onorevoli colleghi, siete veramente convinti che parlando di mafia, parlando di associazioni mafiose, noi legislatori affrontiamo con coscienza il nostro compito e adempiamo con coscienza ed onestà i nostri doveri? Siete veramente convinti di ciò?

M O R V I D I . Certo che ne siamo convinti! Perchè non dovremmo esserlo?

T R I M A R C H I . Bene, lei è convinto. Veramente questo mi rincuora; immagino che anche gli altri colleghi abbiano lo stesso convincimento e siano tutti persuasi, o almeno ci sia una maggioranza la quale ritenga che adoperando il termine « mafia » e parlando di associazione mafiosa si serva il diritto; perchè si tratta soltanto di questo.

Si dice: noi non dobbiamo definire che cosa sia la mafia, per due ragioni, perchè è troppo noto che cosa sia la mafia e perchè nel diritto è pericoloso definire. Questo è il punto di vista espresso di recente anche dal senatore Tomassini. (*Interruzione del senatore Pafundi*).

Giusto: mi fa notare ora il senatore Pafundi che è nella legge che è pericoloso definire. (*Interruzione del senatore Tomassini*).

Senonchè, mi pare che qui siamo al di fuori di codeste preoccupazioni e di codeste previsioni, perchè se noi veramente fossimo convinti che tutti sappiamo che cosa è la mafia, allora non dovremmo avere nessuna difficoltà ad indicare almeno gli elementi qualificatori di siffatto fenomeno. Se invece non lo sappiamo, allora è nostro dovere ricercare quali siano questi elementi.

Il senatore Gatto poco fa ha detto: ma come, ancora osate chiedere che cosa è la mafia? Tutti sono concordi nel dire che mafia è ciò che io vi dico; e ci ha fornito una definizione di mafia. Molto amabilmente il senatore Gatto ci ha poi fatto pervenire il testo da lui redatto. La mafia — secondo il senatore Gatto — sarebbe « un potere extralegale che agisce a mezzo di violenza, minaccia, reticenza, al fine di perseguire profitti parassitari e posizioni di privilegio in campo economico o amministrativo ». Non so se rientra nelle mie facoltà (e può darsi che vada oltre e compia una indiscrezione) ma aggiungo che nel testo che molto cortesemente ci ha fornito il senatore Gatto si diceva: « in campo economico, amministrativo o po... ». Pare che ci dovesse essere anche l'altra indicazione: « politico », ma quando si è trattato di dirlo chiaramente, nonostante che ci sia sulla mafia un costante orientamento e che tutti gli autori siano concordi nel definirla anche con questo termine, è sorta una perplessità, e il senatore Gatto ha escluso la qualificazione derivante dall'aggettivo « politico ».

G A T T O S I M O N E . Può aggiungerlo, se crede. La mia definizione voleva esprimere un concetto che non fosse contraddetto da nessuno degli studiosi citati.

T R I M A R C H I . Ma se noi vogliamo definire la mafia, dobbiamo prendere in considerazione anche quell'aspetto.

G A T T O S I M O N E . Non le ho dato la mia definizione personale. Se vuole, vado in biblioteca e le porto la definizione, che è datata 1955.

TRIMARCHI. Esaminiamo comunque questa definizione.

« È un potere extra-legale ». Naturalmente, parlando di potere bisogna preliminarmente precisare se il termine è usato nel senso tecnico oppure no. Qui evidentemente non è usato in senso tecnico. Che cosa si intende dunque per « potere »? Il « gruppo di potere », espressione molto cara ai sociologi moderni e agli uomini politici?

GATTO SIMONE. Un insieme di gruppi di potere.

TRIMARCHI. Benissimo: un insieme di gruppi di potere extra-legali. Bisogna dire per quali motivi questi gruppi di potere sono extra-legali. Vi sono infatti tanti poteri extra-legali in Italia che non meritano la qualifica di mafia.

GATTO SIMONE. Ammetterà che in Italia, sia pure fiacco, un potere legale c'è.

TRIMARCHI. Quando si dice « extra-legale », non si dice « contro la legge ». Extra-legale significa fuori della legge, se i termini non debbono tradire il pensiero. « Extra-legale » significa dunque non contro la legge, ma che è al di fuori della legge, cioè che non è oggetto di previsione normativa. Si tratterebbe dunque di un gruppo di potere non previsto dalla legge. Vorrei sapere quanto, dal punto di vista tecnico-giuridico, questa prima parte della definizione sia congrua.

Dunque: « un gruppo di potere, cioè un gruppo di persone che agisce a mezzo di violenza, minaccia e reticenza al fine di perseguire... ». Qui è preso in considerazione un comportamento che si può sostanziare o nel tentativo o nel delitto. Perciò: gruppo di potere che agisce a fine di tentativo o di condotta cui consegue l'evento. E come? « Con violenza, con minaccia, con reticenza ». Qual è l'evento? Il profitto parassitario. Di profitti parassitari, dal punto di vista tecnico e giuridico, si parla in mille modi. Potrebbe essere, il profitto parassitario, il profitto dell'imprenditore nei confronti del

lavoratore, tanto per esemplificare la questione dal punto di vista di certe dottrine. Perciò non approfondiamo oltre sulla qualificazione, sulla individuazione del profitto parassitario.

Oppure: « Posizioni di privilegio in campo economico, amministrativo e » (forse) « politico ». Figuriamoci se tutte le posizioni di privilegio in campo economico e amministrativo possono essere l'elemento di un'attività mafiosa!

Mi scuserà il senatore Gatto per aver esaminato dal punto di vista giuridico una definizione che non era posta in termini giuridici, ma era posta, naturalmente, su un terreno sociologico. Ma noi che dobbiamo fare una legge dobbiamo domandarci se veramente sia lecito rifarsi a nozioni ed a fenomeni extra-giuridici. Indiscutibilmente la materia che costituisce oggetto delle previsioni normative, prima di essere una materia giuridica, è un pezzo della realtà che ci circonda, quindi un fatto umano e sociale. Pertanto anche la mafia come tale, come fenomeno sociale, potrebbe essere assunta a previsione normativa. Ma il compito del legislatore consiste nel vedere se in sede di previsioni normative il dato sociale debba essere qualificato oppure no. Se il dato sociale è un dato indiscusso, allora la qualificazione da parte del legislatore non occorre. (*Interruzione del senatore Gianquinto*).

La prego, senatore Gianquinto, mi usi la cortesia di lasciarmi parlare. Qui si tratta di vedere se il legislatore ha questo obbligo, cioè se deve qualificare questo fatto sociale oppure no. Ora, non mi pare che, per quanto concerne l'esigenza da noi rappresentata, contro di essa possano valere gli argomenti prospettati da varie parti. Per esempio, poco fa il senatore Gianquinto ha espresso l'opinione che non sia il caso di definire la mafia: forse che, durante le lunghe discussioni sulla legge sulla censura, ci siamo preoccupati di definire che cosa sia il buon costume? (*Interruzione del senatore Battaglia*).

L'argomento non ci convince. In quella occasione nessuno ha pensato di dire che cosa fosse il buon costume, perchè si trattava di un principio generale del nostro or-

dinamento e costante nella considerazione dei cittadini, cioè non in evoluzione (in quanto dato sociale). Codesto dato viene assunto a contenuto di previsione normativa e l'interprete, attraverso l'esame di tutte le disposizioni del nostro ordinamento, ad un certo momento è in grado di dire: questo è il principio generale del buon costume.

M A C C A R R O N E . Il buon costume è un concetto storico: non è un dato giuridico permanente, ma varia attraverso i secoli.

T R I M A R C H I . Non discuto, quello che dice lei è esatto, però mi permetto di pregarla di tener presente che, come ho precisato poco fa, nella previsione normativa vengono assunti dati sociali, e quindi può darsi che venga assunto il dato sociale del buon costume o quello dell'ordine pubblico. Ma c'è da vedere se, in sede di previsione normativa, quel dato sociale viene assunto così com'è o subisce deformazioni; e quando ciascuno di noi, interprete del diritto, procede all'individuazione di quel principio, lo deve individuare non in termini sociologici, ma in termini giuridici (*Interruzione del senatore Caruso*).

P R E S I D E N T E . Senatore Caruso, la prego di lasciare che il senatore Trimarchi, che invito a concludere, esprima il suo pensiero.

T R I M A R C H I . Noi abbiamo la necessità di definire che cos'è la mafia dal punto di vista giuridico, che cos'è l'associazione mafiosa. Se, ad esempio, l'associazione mafiosa non è una cosa diversa dall'associazione a delinquere, che è ampiamente definita, non sorge l'esigenza di individuarla; ma se l'associazione mafiosa è qualcosa di diverso dall'associazione a delinquere, l'esigenza di prevederla è indiscutibile. Come possiamo noi dire che sono soggetti a determinate sanzioni gli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose quando non diciamo in primo luogo se l'associazione mafiosa è associazione a delinquere, poi se l'associazione mafiosa è qualcosa di diverso dalla normale

associazione a delinquere. Infatti, se l'associazione mafiosa è associazione a delinquere, allora per noi si pone l'esigenza assoluta di dire che cosa è specificamente l'associazione mafiosa, poichè dobbiamo giustificare qual è la ragione per cui nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose vengono previste delle sanzioni più gravi di quelle previste per coloro che sono indiziati di appartenenza a normali associazioni a delinquere. Altrimenti come può l'organo preposto ad applicare queste sanzioni, sia la polizia o sia un organo giurisdizionale, dire: costui va soggetto a queste specifiche sanzioni mentre quest'altro non va soggetto a queste specifiche sanzioni?

G I A N Q U I N T O . Genco Russo!

T R I M A R C H I . Noi non ci dobbiamo preoccupare di casi singoli: siamo dei legislatori e ci dobbiamo preoccupare di legiferare in termini generali e astratti per prevedere tutte le ipotesi; soprattutto non ci dobbiamo soltanto preoccupare dei casi clamorosi, ma anche dei casi che all'occhio dell'organo preposto ad infliggere determinate sanzioni possono sembrare dubbi, perchè non c'è di peggio che dare la possibilità a determinati organi di sostituirsi al legislatore. Siamo noi che dobbiamo prevedere le sanzioni, e queste non debbono essere completamente lasciate alla decisione degli organi che in concreto poi le debbono attuare. Nostra esigenza ed esigenza dello Stato di diritto è questa netta separazione dei poteri; e noi dobbiamo essere scrupolosi tutori di questa separazione. Quindi ci dobbiamo opporre a che poteri che sono nostri vadano ad altri organi di altri poteri. Noi sentiamo doverosa l'esigenza di dire che cosa sia la mafia, che cosa sia l'associazione mafiosa; la sentiamo, torno a dire, per il rispetto della libertà dei cittadini. La sentiamo perchè riteniamo doveroso che siano segnati in maniera inequivoca, anche in questo specifico campo, i poteri che competono ai vari organi dello Stato.

D'altra parte, perchè si deve operare nell'incerto e nel vago e non prevedere delle ipotesi specifiche? L'articolo primo del testo

del Governo fa riferimento a determinate ipotesi criminose, e per quelle determinate ipotesi criminose prevede delle sanzioni più gravi per coloro che rispondano a determinati requisiti. Ora questo è normale, è giusto, è corretto, perchè il cittadino sa che se compie determinati fatti va incontro a determinate sanzioni. Il cittadino infatti deve sapere quali fatti sono reati e quali non sono reati. Non basta dire che l'attività del cittadino che partecipa ad un potere extra-legale tendente al fine di conseguire con minacce, violenze od altro profitti parassitari o posizioni di privilegio in campo amministrativo od economico, sia mafia. Il cittadino deve infatti sapere qual è il terreno su cui si può lecitamente muovere; il cittadino deve sapere se una determinata azione che possa compiere oggi sia atto lecito o illecito. Non si può creare questa situazione di incertezza, non si può porre l'arbitrio laddove invece c'è un'esigenza di ordine e di rispetto del diritto in tutte le sue possibili concretizzazioni.

Noi quindi, dichiarandoci favorevoli al disegno di legge, che fa fronte ad un'esigenza sentita in tutti i settori, e respingendo certe qualificazioni che non ci riguardano assolutamente, vogliamo augurarci che il Senato ritorni a meditare su questo argomento e soprattutto senta imperioso il dovere di preoccuparsi in questa sede, in sede legislativa, nella sede naturale, di segnare i netti confini tra ciò che è lecito e ciò che è illecito, in maniera tale che gli organi preposti all'applicazione di determinate sanzioni non abbiano, coscientemente o meno, a commettere abusi. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, il quale, pur tenendo conto delle opinioni che sono state espresse dai vari settori in merito al titolo, esporrà il pensiero delle Commissioni riunite sull'opportunità di sopprimere o meno l'articolo primo.

G A T T O S I M O N E . Ma gli emendamenti all'articolo 1 non sono stati illustrati.

P R E S I D E N T E . Senatore Gatto, il titolo del disegno di legge potrà essere deciso dopo la votazione degli articoli.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, finora abbiamo parlato soltanto del titolo.

P R E S I D E N T E . All'inizio della discussione io ho detto: accantoniamo il titolo e discutiamo l'articolo 1, la cui soppressione o il cui mantenimento avrà evidentemente una conseguenza sul titolo.

B A T T A G L I A . Ma io non ho preso la parola sull'articolo 1! La prego di concedermela.

P R E S I D E N T E . Adesso sentiamo il relatore; eventualmente lei farà poi una dichiarazione di voto.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, le chiedo la parola sull'articolo 1, sul quale ho anche presentato un emendamento specifico.

P R E S I D E N T E . Senatore Battaglia, io mi sono espresso chiaramente e ho detto che il titolo era accantonato e che si parlava dell'articolo 1. Lei ha fatto una discussione sul titolo, ma naturalmente io ho inteso che fosse sull'articolo 1.

B A T T A G L I A . Comunque dichiaro, signor Presidente, che sull'articolo 1 non ho parlato e che intenderei prendere la parola.

P R E S I D E N T E . Prendo atto di questa sua richiesta. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

T E S S I T O R I , relatore. Ringrazio innanzitutto il Presidente che mi ha dato un opportuno suggerimento, quello di essere breve, di attenermi cioè agli emendamenti, alla materia in discussione.

P R E S I D E N T E . Abbiamo riaperto la discussione generale!

T E S S I T O R I , relatore. Pare anche a me: infatti molti hanno parlato ed

hanno fatto delle osservazioni che sarebbero state al giusto posto nella discussione generale, alla fine della quale io avrei modestamente risposto. È il caso delle osservazioni fatte dal senatore Franza su un certo metodo ch'egli asserisce non eccessivamente ortodosso; è il caso della polemica elegantissima, interessante e per me molto istruttiva testè svolta dal senatore Trimarchi su una definizione della mafia che è del senatore Gatto, e non delle Commissioni riunite nè del Governo.

Comunque, signor Presidente, mi atterro al suo suggerimento perchè lo esigono le carte del processo, della causa. Ogni tanto noi avvocati andiamo a rivedere le carte, le pezze giustificative del processo civile o di quello penale, e talvolta ci accorgiamo del lungo tempo passato dagli inizi della causa.

Vorrei pregare i colleghi di non dimenticare anche qui le carte della causa. Il Governo ha presentato il disegno di legge nella seduta del 19 settembre 1963 e chi vi parla ha depositato alla Presidenza la sua relazione scritta il 9 aprile 1964. Se voi rileggete, onorevoli colleghi, la mia relazione scritta, vi troverete, sia pure condensati, tutti gli argomenti a favore e contro la formulazione relativa a coloro i quali debbono essere i soggetti passivi di questo provvedimento.

Io, come relatore, vorrei non smentire il proverbietto latino che dice: *motus in fine velocior*. Ma se andiamo avanti così come abbiamo fatto in questa seduta, il proverbio latino troverà una solenne smentita nel Senato della Repubblica!

Il titolo della legge. E se non ci fosse titolo? La legge avrebbe un eguale, identico valore.

BATTAGLIA. Eliminiamolo!

TESSITORI, *relatore*. No, e dirò il perchè: perchè bisogna esser obbedienti anche alla consuetudine; e nella tecnica legislativa moderna è consuetudine che le leggi portino un titolo. Il quale, collega Gianquinto, non è che debba esprimere tutto il contenuto.

GIANQUINTO. Ma non deve essere in contrasto con il contenuto.

TESSITORI, *relatore*. Permetta, lei è un interlocutore eccessivo talvolta! (*ilarità*). Mi fa venire in mente il Don Ferrante ricordato dal senatore Terracini; il quale don Ferrante, da buon aristotelico, ragionava così di fronte al contagio: poichè non vi poteva essere *in rerum natura* nulla che non fosse o sostanza o accidente, e poichè la peste, secondo la sua opinione, non era sostanza, non poteva essere nemmeno accidente per logica conseguenza, in quanto l'accidente non poteva esistere se non insito in una sostanza.

Ma, dicevo, il titolo di una legge non è sostanza, è accidente; tanto è vero che nessuno di noi avvocati — almeno fino a quando io ebbi l'onore di esercitare la professione, e, mi pare, anche ora il costume non è mutato — nessuno di noi avvocati e nessun magistrato dà valore al titolo della legge. Esso non determina l'interpretazione della legge, come su di essa non influiscono i cosiddetti lavori preparatori.

MORVIDI. Qualche riserva...

TESSITORI, *relatore*. È un po' antiquata quella riserva, collega Morvidi. Nessun magistrato, men che meno la Cassazione, ne terrebbe conto.

MORVIDI. Questo non fa meraviglia.

TESSITORI, *relatore*. Ma io voglio partire dal presupposto che il titolo nella fattispecie sia sostanziale, anche perchè la discussione sul titolo ha trasbordato sull'articolo 1. Ho sentito testè il collega Battaglia dire al Presidente che egli non ha ancora interloquito sull'articolo 1; che cosa dirà di più di quello che ha detto sul titolo?

BATTAGLIA. Ci sono molti altri argomenti che non ho sollevato; li sentirà dopo.

TESSITORI, *relatore*. Sarò lieto di istruirmi e di imparare.

BATTAGLIA. Soggiungo: col permesso del Presidente della Commissione di

giustizia, che mi pare si infastidisca. (*Cenni di diniego del senatore Lami Starnuti*).

T E S S I T O R I, *relatore*. Dicevo dunque che quando il collega Battaglia verrà ad esaminare l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 non potrà non dire che quell'emendamento soppressivo sia una conseguenza dell'emendamento suo al titolo. Ecco perchè dicevo che non vedo quale argomentazione nuova...

B A T T A G L I A. Ma io non ho chiesto la soppressione del titolo.

T E S S I T O R I, *relatore*. No, d'accordo; io dicevo che, avendo discusso dell'emendamento al titolo, a mio parere, lei ha dovuto esporre le stesse argomentazioni che stanno a sostegno dell'emendamento all'articolo 1, che è soppressivo, e in questo senso dicevo che l'emendamento soppressivo è una conseguenza delle considerazioni fatte a sostegno dell'emendamento al titolo. Ora, tali argomentazioni, secondo il parere della maggioranza delle due Commissioni riunite, non possono essere accolte. L'emendamento del Gruppo liberale ripropone il titolo usato dal presentatore del disegno di legge, cioè dal Governo. Ora, dire « delinquenza organizzata » o dire, come faceva il disegno di legge governativo nella relazione e nell'articolo 1, « associazione criminosa », evidentemente è, secondo il Governo, la stessa cosa; le due formulazioni cioè hanno l'identico significato.

Ma non spetta a me interpretare il pensiero del Governo. (*Interruzione dall'estrema sinistra*). Certo, spiegherò perchè le Commissioni hanno cambiato. Stabilito come piattaforma per il mio ragionamento che dire « delinquenza organizzata » o dire « associazione criminosa » è la stessa cosa, vengo a chiarire perchè sul piano strettamente giuridico nè l'una nè l'altra di queste formule sono state ritenute soddisfacenti e quindi le Commissioni riunite, nella loro maggioranza, non le hanno accolte.

Nella mia relazione scritta, alla quale mi richiamo, dicevo che è principio basilare del diritto, e di quello penale in particolare, usa-

re formule che possano applicarsi su tutto il territorio nazionale, oltre che chiare, come lei dice, senatore Picchiotti. Ma non possiamo pretendere che una formula già usata dalla legge penale possa avere in un'altra legge successiva un senso, un significato diverso, o più restrittivo o più estensivo.

Il nostro codice penale conosce l'associazione: l'associazione criminosa, quella che l'articolo 416 definisce come associazione per delinquere.

Che cosa significava allora delinquenza organizzata o associazione criminosa (sono queste le formule usate dal testo governativo)? Il concorso di due o più persone nella commissione di un delitto è previsto dal codice penale. Una volta, voi certamente lo ricorderete, — e forse era meglio, però si disse che dava motivo ai legulei di discutere — si parlava di complicità necessaria, non necessaria e via discorrendo. Oggi la materia del concorso è tutta conglobata nell'articolo 110 del codice penale; ma il concorso non è l'associazione a delinquere, pur essendo, da un punto di vista lessicale e di fatto, l'associazione a delinquere una forma di concorso.

Perchè dunque « associazione a delinquere » non è « concorso »? Perchè il legislatore ha voluto punire più severamente una particolare forma di organizzazione concorsuale, dando a questa particolare forma caratteristiche particolari, sia in ordine alla materialità, cioè alla presenza minima di tre persone, sia in ordine al disegno criminoso, cioè il patto di commettere dei delitti indiscriminatamente, senza specificazione.

Nè questa è una definizione, dal momento che si è tanto parlato di definizione in questa disputa. Dissi l'altro giorno, modestamente, che la definizione è cosa diversa dalla fissazione degli elementi costitutivi di un reato. Quando il legislatore formula delle ipotesi delittuose o delle ipotesi più generali di reato, non si preoccupa mai di definire alcuna ipotesi; non le vuole definire, non le deve definire. (*Interruzione del senatore Picchiotti*).

La definizione attiene all'esercitazione logica, concettuale, pura; la fissazione di elementi costitutivi attiene invece alla concretizzazione del pericolo sociale che un deter-

minato fatto può determinare per la collettività.

La menzogna il codice penale non la definisce, nè costituisce reato; sotto il profilo morale è punibile, esecrabile, ma sotto il profilo penalistico la bugia diventa punibile solo quando assurge ad elemento costitutivo di sorpresa della buona fede altrui, per cui si ha la truffa.

Questo discorso per concludere e dire che pare a me si sia fuori strada quando, discutendo sul terreno penale, si esige dal legislatore la definizione.

F R A N Z A . Vi sono dei concetti generali acquisiti definitivamente. La associazione per delinquere si sa che cosa sia. La mafia è sconosciuta nel diritto positivo.

T E S S I T O R I , *relatore*. Le chiedo scusa, amico Franza, se sto esponendo dei concetti noti *lippis et tonsoribus*. Mi ci avete costretto voi, siete voi che mi avete portato ad esaminare queste cose che mi parevano lapalissiane. Vengo ora al terreno dove voi affermate di essere sicuri.

Ci domandano: che cosa è la mafia? E quali sono gli elementi costitutivi della medesima? Giovedì scorso portai qui l'autorità di Nicolò Tommaseo per esporre il vero significato e la portata del fatto notorio: fatto conosciuto da tutti, così che nessuno può dire di non conoscerlo.

A L E S S I . Ne parla anche il Machiavelli nelle sue « Ambascerie », ma, vedi caso, per la Toscana! Vede dunque che significati strani può assumere.

T E S S I T O R I , *relatore*. Perchè lei è un interprete fazioso di Machiavelli in questo momento. Machiavelli porta il peso di interpretazioni faziose plurime.

A L E S S I . Ha citato Tommaseo, potrò io citare Machiavelli.

T E S S I T O R I , *relatore*. Sì, ma è un po' antiquato il Machiavelli.

Dicevo dunque che ciò che è notorio non ha bisogno di definizioni. Tanto più che non si tratta di una novità.

F R A N Z A . In Sicilia saranno tutti indiziati, ora.

T E S S I T O R I , *relatore*. La questione, se è solida e valida, la può fare, amico Franza, in confronto ad altre leggi che sono attualmente in vigore, per esempio quella che ho qui sotto gli occhi e che è richiamata nel testo che stiamo esaminando. Intendo la legge del 27 dicembre 1956, che reca misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. Nell'articolo 1 di tale legge sono riportati numerosi sostantivi che non hanno una definizione, la cui estensione è portata sono lasciate all'istinto e al senso di giustizia e di discrezionalità di chi deve applicare la legge: ad esempio, « gli oziosi e i vagabondi abituali ».

Al n. 2 si parla di coloro che notoriamente sono dediti a traffici illeciti. Che cosa è il traffico illecito? Non è certo una di quelle azioni previste dal codice penale, chè sarebbe stato inutile richiamarla qui.

Al numero 5 è detto poi: « coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume, eccetera ». Senatore Franza, lei teme che, approvando noi il provvedimento che stiamo esaminando, tutti coloro che abitano la Sicilia domani possano essere sottoposti alla legittima suspizione di essere mafiosi; come mai però questa legge, che è in vigore dal dicembre 1956, non ha causato in Italia il disastro che lei prevede in Sicilia per il disegno di legge sulla mafia?

F R A N Z A . In tutti i verbali che verranno all'Autorità giudiziaria, si troverà la dizione « indiziato ».

T O M A S S I N I . Allora non si dovrebbe mai parlare di indiziati, neppure nel codice penale.

P R E S I D E N T E . Questo contraddittorio continuo non può continuare. Prego gli onorevoli senatori di non interrompere più.

T E S S I T O R I , *relatore*. Verrò anche agli indiziati, ma procediamo logicamente.

Mi pare dunque, se non sbaglio, di aver proceduto fino a questo punto senza trascurare nessun intoppo che voi avete posto sulla strada dell'approvazione, nel senso da noi voluto, di questo provvedimento. E mi ha sorpreso questo fatto, dopo che abbiamo lungamente discusso nelle Commissioni riunite. Fui io il primo, ed è scritto anche nella mia relazione, a sollevare il problema politico del marchio, dell'ombra che con l'indicazione specifica dell'associazione mafiosa o mafia si sarebbero potuti gettare su una parte notevole e cospicua della Sicilia. È già stato risposto in parte, quando si è osservato che questa maledetta parola era già solennemente entrata senza opposizioni nella legislazione italiana. La legge istitutiva della Commissione d'inchiesta la consacra. Questa parola tuona ad ogni inaugurazione di anno giudiziario nelle Aule delle Corti d'appello; sale fino alla suprema Corte di cassazione; entra da tutte le porte e da tutte le finestre nelle due Aule parlamentari. Non vi accorgete che questo è un pudore falso, è una foglia di fico inutile che nulla nasconde, se qualcosa volesse nascondere? Perché non si debbono dire le cose con chiarezza, quando tutti noi invochiamo una legislazione che sia comprensibile e chiara e lucida e trasparente? Perché il titolo del disegno di legge governativo, quello che voi richiamate e che vorreste ripristinato, parla di delinquenza organizzata e subito dopo, nella terza riga della relazione, si richiama al fenomeno della mafia in Sicilia, come è scritto e stampato? Non penso che a questo metodo sia decoroso ricorrere quando non solo la Commissione parlamentare di inchiesta come suo primo atto raccolse le istanze delle maggiori autorità locali e suggerì al Governo la presentazione di questo disegno di legge, ma quando prima ancora fu proprio l'Assemblea regionale siciliana che invocò, richiese, reclamò, come rappresentante fino a prova contraria di tutta la popolazione dell'Isola, l'inchiesta e dei provvedimenti. Non è quindi sotto il profilo politico che l'emendamento è sostenibile.

Potrebbe essere posto sotto il profilo giuridico, ed è quello che abbiamo fatto, che avete fatto; ma su questo punto a me pare di

avere risposto esaurientemente. Nè a risolvere il problema pare a me giovi il tentativo costituito dall'emendamento del collega Alessi; a parte che una parola fra parentesi dovrebbe essere secondo me cancellata. Infatti leggo qui nella copia dattiloscritta pervenutami: « Disegno di legge n. 135 » e fra parentesi « antimafia ». Che bisogno c'è di mettere « antimafia » fra parentesi quando poi c'è il suo emendamento, onorevole Alessi?

A L E S S I . Non è stato scritto da me. Evidentemente il dattilografo l'ha riferito alla legge antimafia.

T E S S I T O R I , *relatore*. Lo credo, ero sorpreso tanto è vero che non ci ho creduto perchè so molto bene che lei sa tenere la penna bene in mano come la parola in bocca. Dunque il collega Alessi vorrebbe che si dicesse: « disposizioni contro la mafia » e si aggiungesse tutto il rosario di altre forme di attività criminosa che in un paese si chiamano la camorra, in un altro la fibbia, eccetera. Machiavelli, non so...

A L E S S I . La parola « mafia » è nelle lettere di Machiavelli. Siccome lei ha l'ha cercata nel dizionario del Tommaseo, io le dicevo che c'era ancor prima. È una parola vecchia. (*Commenti*).

T E S S I T O R I , *relatore*. Dunque, qualsiasi altra forma di organizzazione associata criminosa. Qui voglio riconoscere che in definitiva il collega Alessi, animato dalla massima buona volontà, ha cercato di mettere in uno stesso sacco tutta la merce, qualunque ne fosse la provenienza: così c'è l'associazione criminosa, ed accontentiamo una parte, c'è la mafia, c'è la camorra e tutto il resto, ed accontentiamo gli altri. Ma non mi pare che così vada bene, date le origini, dato lo scopo, data anche la modesta portata delle norme che vi sono proposte per l'approvazione. Dico modesta portata e lo sottolineo di nuovo, perchè, quando la Commissione parlamentare di inchiesta avrà concluso i suoi lavori, evidentemente anche queste nostre norme di legge saranno riprese in esame, rielaborate e fuse in un disegno di legge più va-

sto, più organico, più sistematico, più completo, quale risultato efficace ed efficiente di un'indagine scrupolosa e solenne quale è quella che per legge il Parlamento ha voluto disporre.

Quindi vorrei pregare l'amico Alessi di non insistere sul suo emendamento. A mio parere interpretiamo esattamente sotto il profilo giuridico e sotto il profilo politico la pubblica opinione siciliana e nazionale; penso che il Senato, adottando come titolo quello che la Commissione ha proposto, farà cosa saggia sotto ogni aspetto. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ha facoltà di replicare alle argomentazioni svolte dai diversi oratori, sia sul titolo che sull'articolo 1.

ALESSI. Signor Presidente, si è fatta la discussione sull'articolo 1?

PRESIDENTE. Chiariamo una volta per tutte. Io avevo detto che si accantonava il titolo e che si discuteva sull'articolo 1. Senonchè quasi tutti hanno parlato sul titolo, a cominciare dal senatore Battaglia per finire con il relatore, ed allora io ho consentito anche una discussione sul titolo.

ALESSI. Allora si è discusso sul titolo, non sull'articolo.

PRESIDENTE. Praticamente abbiamo rifatto la discussione generale: se ne saranno accorti i colleghi. L'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ha facoltà di parlare.

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor Presidente, onorevoli senatori, debbo dire innanzitutto che il Governo non si oppone alla modifica che la Commissione ha apportato al titolo del disegno di legge, e ciò per una serie di ragioni che cercherò brevemente di spiegare, dopo questa discussione così interessante, così ricca di spunti e così stimolante, come diceva il senatore Franza.

Il Governo non si oppone perchè c'è anche un fattore psicologico e politico che noi non possiamo disattendere. È evidente infatti che l'indicare con precisione la parola « mafia » può determinare una maggiore incidenza psicologica del provvedimento nell'ambiente interessato. Mi rendo conto che questo è un aspetto più politico che tecnico-giuridico, ma va preso in considerazione allorchè, sul piano tecnico-giuridico, c'è quanto meno una ambivalenza delle diverse tesi.

L'argomento più forte che questa sera abbiamo ascoltato è quello che, lucidamente esposto dal senatore Alessi, è stato poi ripreso un po' in tutti gli altri interventi di opposizione al testo della Commissione, cioè l'argomento del carattere atecnico della parola « mafia » e quindi della ricezione di un termine che è ancora relativo a un fenomeno sociale in una norma a carattere giuridico.

Debbo subito aggiungere, però, che questo argomento, che indubbiamente ha un suo peso — ed è questa la ragione che aveva spinto il Governo a cercare una formulazione diversa — è contraddetto poi dall'emendamento proposto dal senatore Alessi: emendamento che non risolve certo il problema tecnico-giuridico, in quanto non fa altro che aggiungere alla parola « mafia » le parole « camorra », « fibbia », « teppa », eccetera.

ALESSI. Io non sono tra quelli che hanno negato la ricevibilità del vocabolo.

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Lei, senatore Alessi, è partito da una considerazione seria sul piano tecnico-giuridico quando ha affermato che recepire la parola « mafia », mentre per tutto ciò che riguarda la prevenzione può avere un senso, diventa invece pericoloso quando si va a stabilire l'aumento di pene edittali; e questo è il corpo dell'argomentazione che ha formato oggetto di preoccupazione anche del Governo nelle sue decisioni. Lei però ha poi concluso con un emendamento che evidentemente non si aggancia a queste considerazioni ed è motivato da altre considerazioni.

F R A N Z A . Ma quell'emendamento ha il merito di evitare una diversa posizione dei cittadini di fronte alla legge.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questa è un'altra considerazione.

A L E S S I . Questo è il problema che ho posto io: il modo di presentarsi dello stesso fenomeno. Infatti un teppista che venga in Sicilia diventa mafioso e un mafioso che vada a Milano diventa teppista, e se entrambi vanno a Napoli diventano camorristi; e sono sempre gli stessi soggetti. (*Proteste dall'estrema sinistra e dalla sinistra. Interruzione del senatore Franza*).

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Senatore Alessi, io non voglio entrare in questo aspetto della questione, voglio soltanto dire...

A L E S S I . Non tocchiamo nè la teppa nè la camorra, per carità!

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io volevo soltanto ricavare questo dalla sua posizione: che le argomentazioni tecnico-giuridiche avanzate nella prima parte del suo discorso...

A L E S S I . Si riferiscono all'articolazione, non al titolo.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. E quindi non sono sufficienti a motivare un mutamento del titolo.

A L E S S I . Infatti. Questo è un presupposto...

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Lei fa un'altra questione; dice: estendiamo. Ma io voglio cogliere il contrasto che c'è, per esempio, fra la sua posizione e la posizione di chi dice: cambiamo l'accento alla mafia. Lei si rende conto, infatti, che se noi richiamiamo la camorra o la teppa non è che il titolo diventi

più tecnico di quanto non sia richiamaudo anche la mafia.

A L E S S I . D'accordo.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se ciò è vero, ecco che, anche per suo esplicito riconoscimento, la ragione fondamentale che portava il Governo a cercare una intitolazione più tecnicamente adeguata può venir meno perchè, tutto sommato, la formulazione che si riesce a trovare è quella che fa un riferimento, piuttosto generico anch'esso, alla delinquenza organizzata o all'associazione criminosa.

Qui le parole lapidarie e chiare contenute nella relazione del senatore Tessitori ci esimono dall'insistere sul motivo per cui questo enunciato appare un po' generico e non preciso, al punto da non risolvere i problemi avanzati e sottolineati nella discussione. Infatti, se ci fosse una formula tecnico-giuridica, diversa da quella in cui è contenuto il richiamo al termine mafia, che risolvesse tutti i problemi posti da lei nella prima parte del suo intervento e dal senatore Franza, allora si potrebbe discutere. Ma a me non pare che sia vero, per esempio, che, accettando il testo della Commissione, tutti i carabinieri di Sicilia diranno che tutti i siciliani sono indiziati di mafia e che se invece diciamo « delinquenza associata » questo non accadrà.

In realtà il rischio è forse maggiore se parliamo di delinquenza associata perchè, pur non essendo il termine « mafia » ancora recepito e scandagliato, pur non essendo ancora diventato un termine tecnico-giuridico, quello della mafia è però un fenomeno sociale di cui, nell'ambiente in cui esso si manifesta, si ha una consapevolezza immediata e spontanea. Ciò è ricavabile dal fatto stesso che l'elemento fondamentale richiamato dall'altro illustre senatore che ha parlato, cioè che il cittadino deve sapere se incorre nella disposizione di legge quando compie un certo atto, è un elemento che nel caso della mafia è evidente: può darsi che noi non riusciamo a definire che cos'è la mafia, ma il mafioso lo sa e lo sente subito se partecipa alla mafia. Quindi il richiamo alla mafia è

forse più concreto, nel suo riferimento ad un fenomeno che esiste, dell'espressione generica di associazione.

Per questi motivi noi riteniamo di poter superare le argomentazioni tecnico-giuridiche, le quali invece — io capisco la preoccupazione del senatore Alessi — possono trovare più adeguata considerazione nell'articolazione. Riguardo all'articolazione il senatore Alessi fa una serie di proposte sulle quali naturalmente noi non siamo d'accordo, lo dico fin d'ora. Però io capisco che all'articolo 7, per esempio, laddove si parla di aumento delle pene per vari tipi di reati, sia stato proposto un emendamento, se non sbaglio, del senatore Kuntze, che, riportandosi all'originario testo del Governo, fa esplicito riferimento a coloro i quali siano incorsi nei provvedimenti di cui alla legge n. 1423. (*Interruzione del senatore Alessi*). Allora non è che si faccia riferimento a un generico aspetto di indizio di mafia o di indiziati di mafia, ma ad un fatto concreto positivo, ad un provvedimento già intervenuto, per cui tutte le esitazioni e le considerazioni avanzate, per esempio, dal senatore Franza, cadono, dal momento che si fa riferimento a fatti concreti.

Ecco brevemente le ragioni per le quali a me pare che noi possiamo non opporci a questa intitolazione. Resterebbe l'argomento politico in generale dell'estensione o meno ad altri fenomeni. Però è chiaro che gli altri fenomeni possono essere diversi e che la Commissione d'inchiesta da cui, bene o male, questa legge promana come iniziativa, come sollecitazione, è nata per la mafia e non per la camorra, la fibbia e le altre manifestazioni. E comunque tutto questo è accaduto proprio perchè la mafia ha acquistato una rilevanza, sul piano dell'allarme sociale, diciamo così tipica, che esige una tipica risposta.

È questo carattere di tipicità che caratterizza tutta la legge e forse autorizza questo tentativo di concretizzare al massimo la medesima, appunto perchè non appaia uno slargamento ed una sbavatura di istituti generali che andrebbero naturalmente ripensati in una visione più globale e più organica.

Del resto — lo voglio dire perchè questa

posizione non appaia contraddittoria con quella precedente — di tutto questo il Governo aveva già conoscenza, tanto è vero che l'intitolazione da esso proposta, richiamata dall'emendamento Battaglia, non era poi una generica indicazione della delinquenza organizzata, ma si riferiva a particolari forme: voleva, cioè, cercare qualche cosa che in sostanza è niente altro che la mafia, questo fenomeno complesso, difficile, di crisi di una civiltà o di una civiltà in crisi che certamente è penoso, che certamente esige approfondimento e studio; però esige anche immediatezza di iniziativa politica e legislativa con un riferimento non astratto, ma concreto, che incida nella sua esistenza. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, questa discussione non è stata fatta invano perchè è servita ad illustrare tutto il problema e, vorrei dire, ha dato la chiave per la risoluzione degli altri problemi che a mano a mano si affacceranno quando discuteremo gli altri articoli.

Tuttavia debbo ribadire la necessità di accantonare l'esame del titolo fino a che non saranno votati gli articoli. Procediamo perciò nell'esame dell'articolo 1. Ha chiesto di parlare il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, è vero che da parte nostra vi è l'esigenza di dire qualche parola sull'articolo 1, ma credo che in ciò abbia la precedenza il senatore Alessi al quale cedo la parola, se ella lo consente, perchè è stato il primo a chiederla.

Voci dall'estrema sinistra. Votiamo il titolo.

P R E S I D E N T E . No, il titolo non lo si vota. Ho la responsabilità della direzione dei lavori dell'Assemblea e desidero non precludere altre votazioni. Il senatore Alessi ha pertanto facoltà di parlare sull'articolo 1.

A L E S S I . Onorevoli colleghi, lo stupore del valentissimo relatore, senatore Tesitori, non si manifesterà certamente nei miei riguardi, se io prendo la parola sull'arti-

colo 1; poichè, discutendo del titolo, io non sono stato fra quelli che ritenevano inaccettabile, in una legge come la nostra, l'intitolazione di « Provvedimenti contro la mafia », anche se io proposi di integrare il titolo con l'accenno a tutte le altre espressioni che la delinquenza organizzata suole assumere nelle varie regioni, nei vari ambienti dove opera. Quindi io ho ragioni autonome per parlare dell'articolo 1; e le ragioni autonome sono di carattere strettamente tecnico-giuridico, non già di carattere politico o psicologico o sociologico.

Io ritengo, anzitutto, che l'articolo 1, in ogni caso, non possa porsi in votazione, signor Presidente, perchè la sua votazione precluderebbe la discussione di tutti gli emendamenti presentati ai singoli articoli da me, dal collega Kuntze e da tanti altri colleghi; cioè precluderebbe l'esame del diverso sistema che noi riteniamo debba darsi alla legge.

P R E S I D E N T E . Intanto, senatore Alessi, si prepari alla votazione; è l'Assemblea che deve decidere.

A L E S S I . Signor Presidente, faccio delle proposte; io partecipo alla decisione con un solo voto, ma le proposte le faccio a tutto il Senato. Se lei avrà la pazienza di ascoltarmi vedrà che dico cose utili.

Che nel titolo si sia parlato di « norme di repressione o di prevenzione contro la mafia », non implica che le misure che qui si prevedono — quelle prettamente penali, retributive, e quelle preventive o amministrative, cioè sulle concessioni — debbano avere per destinatari la « mafia » in senso generico.

Il titolo riassume in qualche modo la spinta psicologica, le finalità ultime; le parole del relatore non possono non essere condivise su questo punto ed io le ho condivise, anche se, ripeto, proposi l'allargamento della sfera d'applicazione della legge, che, pur promossa dalla contingenza dell'esame che andava facendo la Commissione antimafia, tuttavia rileva e corregge deficienze non soltanto rispetto alla Sicilia ma rispetto a tutto il territorio nazionale.

Ma andiamo al merito dell'articolo. Qual è la tecnica di questo disegno di legge? La tecnica del disegno di legge è la seguente. Vi è un articolo 1 che dovrebbe costituire una parte integrante di tutti gli articoli successivi, e quindi è come se fosse ripetuto in tutti gli articoli. Infatti si dice: « La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose ».

Testè il rappresentante del Governo diceva di considerare estremamente utili le osservazioni che discendono, ad esempio, dallo emendamento che il senatore Kuntze ha presentato all'articolo 7, che ripete praticamente, sebbene in una forma più estensiva, lo emendamento che allo stesso articolo io ho proposto; ma che ho proposto anche all'articolo 4, per ragioni di coerenza, e all'articolo 6.

Se noi dicessimo, sin da ora, che « tutte » le norme previste nei vari articoli si applicano agli « indiziati » di appartenere ad associazioni mafiose, ne discenderebbe che le statuizioni di tutti gli altri articoli non si potrebbero più emendare in quanto avremmo preconstituito per tutta la legge l'ambito della sua destinazione.

Consideriamo, ad esempio, l'articolo 5 dove si legge: « L'allontanamento abusivo dal Comune di soggiorno obbligato è punito con l'arresto da sei mesi a due anni... ». Chi è il destinatario di questa norma, onorevoli colleghi? Il cittadino, chiunque esso sia, che si trovi assegnato a soggiorno obbligato? No! Il destinatario di questa norma — e qui c'è un precetto sostantivo di diritto penale — è colui che sia « indiziato di appartenere ad associazioni mafiose ».

Questa parte della statuizione, pur necessaria, (determinazione dei destinatari), non si ripete, perchè, a mo' di comune denominatore, è stata collocata all'articolo 1.

Ora, altro è la intitolazione, cioè la destinazione politica della legge, che vuole combattere il fenomeno mafioso, altro è, invece, andare di volta in volta considerando la parte precettizia.

L'articolo 6, ad esempio, così recita: « Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è

dell'arresto da sei mesi a tre anni ». La pena da infliggere a chi? Ecco, è detto all'articolo 1: a coloro che sono stati nominati in tale articolo, cioè agli « indiziati »!

E chi sono questi indiziati? La nostra legge non lo dice. Insorge un problema tecnico di grandissima portata. La norma sarebbe in stridente contrasto con i nostri principi costituzionali.

Continuo. L'articolo 7 — analoga osservazione è stata fatta dal rappresentante del Governo; ma evidentemente essa si deve estendere a tutti gli articoli di carattere sostantivo penale — statuisce che la « pena » è raddoppiata nei confronti di chiunque sia « indiziato » di appartenere ad associazioni mafiose. Qui manchiamo del tutto delle garanzie costituzionali. La legge di pubblica sicurezza che precedette quella del 1956 sulla prevenzione, già fu dichiarata incostituzionale; eppure aveva per contenuto soltanto le norme di prevenzione, le misure di polizia e non trattava di statuizioni penali. Venne dichiarata incostituzionale perchè nell'accertamento della condizione di pericolosità mancava il controllo giurisdizionale che la Costituzione reclama per ogni provvedimento dell'autorità. Per conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza, la legge del 1956 statuisce una serie di garanzie nella procedura: denuncia del Questore (che noi vogliamo estesa al Procuratore della Repubblica); giudizio in Tribunale; diritto del cittadino al gravame d'appello; diritto infine al gravame per Cassazione. Dopo di che, il provvedimento diventa definitivo, cioè il cittadino può essere definitivamente dichiarato « pericoloso » all'ordine e alla sicurezza sociale. Quando il controllo giurisdizionale, nelle forme proprie e secondo la competenza propria degli organi, fissate dalla legge nel 1956 si è concluso, non vi può essere dubbio legale sulla pericolosità del soggetto criminale; gli articoli 5, 6 e 7 del nostro disegno di legge devono applicarsi. E su ciò siamo d'accordo.

Cosa può avvenire, però, quando la particolare caratteristica del cittadino di essere « indiziato » di appartenere ad associazioni mafiose venga dedotta *incidenter tantum* in

un processo contravvenzionale da un appuntato dei carabinieri, da un agente di pubblica sicurezza senza che sia sopravvenuto il giudizio del Tribunale, regolato dalla legge del 1956? Un cittadino è imputato di una semplice contravvenzione, non è mai stato diffidato, nè sottoposto a sorveglianza speciale o al soggiorno obbligato; ma può avvenire che un appuntato dei carabinieri, un brigadiere di pubblica sicurezza aggiunga nel verbale di denuncia: « peraltro costui è indiziato di appartenere ad associazione mafiosa »; ecco che lo ha già proposto per una forma aggravata del reato contravvenzionale. Il Pretore dovrebbe applicare su questa deduzione pura e semplice di polizia l'aggravamento della pena, oltre quella comminata dal codice, dimenticando che per attribuire una simile qualifica al cittadino vi è un organo speciale giurisdizionale: il Tribunale in sezione speciale che, tra l'altro, è di giurisdizione superiore a quella del Pretore.

Mi pare che qui noi vogliamo capovolgere l'ordine legale della giurisdizione e dei suoi gradi, accantonando il giudice naturale, oltrepassando le garanzie legali dell'accertamento, sia pure *incidenter tantum*. Per via dell'attribuzione di un aggravante particolare nella contravvenzione, raggiungiamo fini che non sono quelli da noi voluti, e cioè la dichiarazione che un cittadino appartiene ad associazioni mafiose.

In questo caso risultano chiaramente violati la Costituzione e soprattutto i principi generali del nostro diritto, che non indulgono ai semplici sospetti ma reclamano, per le pene, la prova.

Gli argomenti che sembravano anche a me non sufficientemente probanti, quando si parlava di titolo del provvedimento, diventano probantissimi quando parliamo delle singole statuizioni. In sede di prevenzione chi non capisce che cosa significa la parola « mafia » in Sicilia? Sono d'accordo con tutti quei colleghi i quali affermano che il termine « mafia » è rilevabilissimo sia nel piano psicologico che nel piano sociologico e criminologico. Ma questa intuitiva definizione, questa caratterizzazione, applicata al cittadino, quando si tratta di sottoporlo a misure di prevenzione (che procedono, necessariamente, da in-

dizi) non può più essere legittima in sede di processo penale, per l'accertamento di un reato oppure di una aggravante. (*Interruzione del senatore Pafundi*).

Mi lasci dire, senatore Pafundi, lei parlerà in seguito. Lei è un ex magistrato e dovrebbe essere d'accordo con me! Il nostro contrasto su questo punto è tanto profondo che io non mi rendo conto nemmeno delle sue parole e della sua fulgida carriera nella Magistratura.

Ben vero è che anche il nostro codice di procedura penale usa il termine « indiziato »; ma, ai fini del « fermo ». Chiunque è « indiziato di reato » può essere « fermato », per 24 o 48 ore! Però non può essere « condannato ». A fini preventivi, a determinate condizioni si può spiccare mandato di cattura contro chiunque sia inquisito per un delitto grave. Ma la retribuzione penale ha per presupposto necessario la colpevolezza del cittadino e la determinazione del crimine. Questi, i nostri principi. L'articolo 1 del nostro codice — che poi riflette la nostra stessa Costituzione — dichiara: *nullum crimen sine praevia lege*. Il reato, non la generica condotta; la colpevolezza non l'indizio. Altra cosa è rilevare la condizione di pericolosità sociale ai fini delle misure di sicurezza (che si aggiungono alle pene nella sistematica del nostro codice penale), altra cosa la pena, il pubblico castigo. Noi potremmo arrivare persino — ed ho qualche dubbio circa la correttezza della sistematica — a configurare un'aggravante per l'« indiziato ». Ma consentitemi, onorevoli colleghi, che questo indizio già sia stato almeno oggetto di misure di sicurezza previste nella legge del 1956 separatamente e preventivamente, e non sia invece dedotto *incidenter* senza quelle garanzie che debbono sussidiare l'accertamento giudiziario e che sono quelle già previste dal 1956. Cioè, una cosa è dire: colui che già sia stato sottoposto alla vigilanza speciale o che abbia avuto irrogato il soggiorno obbligato, magari colui che sia stato soltanto « diffidato » nelle forme di legge, deve subire un aggravamento della pena, perchè già rientra nella categoria di coloro che sono stati dichiarati preventivamente pericolosi; altro è che

questo possa avvenire fuori di ogni accertamento formale *incidenter tantum*. Si creerebbe cosa giudicata da parte del giudice incompetente. Non vi dico poi come questa legge diventerebbe un invito all'abuso. Io sono tra quelli — e lo ripeto nella solennità di quest'Aula — che considerano molto modesto il margine di tempo (sette giorni) concesso alla polizia per l'accertamento di certi reati assai complessi; io sono tra quelli che vogliono allargare il termine del fermo sino a venti giorni, per via delle esperienze che nascono dalla mia attività professionale di avvocato nel campo penale. La mia esperienza mi dice che i sette giorni sono un termine estremamente breve, in situazioni complicate, dove esistono una serie di remore ambientali. Ma se non si vuole allargare questo termine in via generale, per altre preoccupazioni di ordine politico che possono riferirsi ad eventuali abusi di potere, non soltanto nel settore criminale, ma persino nel settore politico, rispettiamo, se così si vuole, questo agitato atteggiamento dello spirito di alcuni settori politici. Però, signori, qui ci troviamo nella situazione nella quale un maresciallo ed anche un appuntato, il quale nel suo piccolo paesello conosce tutti i cittadini e nei confronti di taluno non si è mai peritato di avanzare una denuncia perchè sia diffidato, ammonito o destinato al soggiorno obbligato, si trovi a compiere accertamenti per un reato che si è verificato nel suo paese; ebbene se si rende conto che i sette giorni non gli sono bastati per concludere le indagini, può ricorrere al comodo espediente di dire che ritiene l'indiziato del reato anche indiziato di essere mafioso (non è obbligato a fornire le prove del suo sospetto) ed ecco che immediatamente, per questa sua assunzione, otterrà che i termini del fermo siano raddoppiati. E questo non già nei confronti di colui che il maresciallo già ha fatto diffidare in momento non sospetto, vale a dire quando non era in corso quell'indagine, ma nei confronti di colui che, solo quando sono passati i sette giorni previsti dalla legge perchè gli accertamenti si compiano col fermo del cittadino, solo allora, dico, scoprirà che è anche indiziato di appartenere ad associazioni mafiose! Probabilmente, dopo la

proroga del termine potrà avvenire, in qualche caso, che si scopra che « quel tale » era innocente dell'addebito particolare e che altri era il colpevole. Però all'inquisito sarà rimasta per sempre la macchia di « mafioso », la categoria cui è stato assegnato; egli ormai è un uomo che, per provvedimento giudiziale o di polizia, e senza le garanzie previste dalla legge del 1956, è stato dichiarato come uomo « indiziato di appartenere ad associazioni mafiose ». Ecco perchè sono d'accordo con tutti quei colleghi che hanno voluto che nel sistema della nostra legge la condizione di « indiziato » sia previamente accertata con i modi propri e la procedura propria che appartengono alla legge del 1956, cioè un presupposto di fatto e di diritto perchè si eserciti il prolungamento dei termini, perchè si accerti l'aggravante e si infliggano le pene di conseguenza. Così colpiremo il fenomeno, non ci priveremo delle garanzie e non promuoveremo un sistema che porta alla « buca di Venezia ». Non le dico signor Presidente, non vi dico, onorevoli colleghi, il dramma di un pretore, di un magistrato che, non ai fini di una misura di prevenzione, ma ai fini della retribuzione penale, si trova in questa barbarica situazione di non dover decidere su prove, ma di dover decidere dell'« indiziato »; cosa che, fra l'altro, sommuoverebbe tutta la nostra sistematica processuale ci porterebbe indietro di due secoli e spegnerebbe quella che fu la grande luce che l'Italia accese, prima fra tutte le altre Nazioni nel mondo, e che porta il nome di Cesare Beccaria. Ci ributterebbe indietro nei secoli. Invece di procedere sempre avanti nelle garanzie del cittadino e anche nel presidio del potere costituito, ritorneremmo indietro, con contraddizioni che tra qualche giorno, per esempio nella nostra 2ª Commissione, potranno aversi rispetto ad iniziative legislative che chiedono riforme di opposto indirizzo.

Teniamo presente che dal punto di vista tecnico una volta approvato questo articolo, che è parte di tutti gli altri articoli, tutti i nostri emendamenti cadrebbero, perchè avremmo già definito la materia: basterebbe essere « indiziato » dalla polizia perchè tutte le altre statuizioni delle nostre leggi siano applicabili.

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Non vi è dubbio che l'articolo 1 della presente legge riguarda la ambientazione soggettiva del provvedimento stesso ed esso, quindi, riguarda i soggetti nei confronti dei quali debbono essere applicate le norme che lo seguono. Ciò detto vorrei fare una considerazione che mi sorge spontanea per determinati argomenti che sono stati svolti da coloro i quali hanno voluto dimostrare che non era il caso di usare nel titolo l'espressione « delinquenza organizzata ». Si è detto che essere « mafioso » non significa essere per ciò stesso un individuo inserito in un'associazione, perchè — si è aggiunto — si può essere mafiosi come soggetti singoli. Alla stregua di tale argomento possiamo, pertanto, affermare che l'articolo 1 non riguarda i mafiosi come soggetti singoli, i quali non siano associati con altri. Questa conclusione, o meglio questa derivazione di natura logica, non teme certamente smentita. E passo ad altro.

Non sono perfettamente d'accordo con il collega Alessi per quanto riguarda la preclusione che nascerebbe nei riguardi di taluni emendamenti agli articoli successivi nella ipotesi in cui venisse votato l'articolo 1. Se così fosse non v'è dubbio che avrebbe ragione il collega Alessi e cioè sarebbe necessario che lei, signor Presidente, ci desse la facoltà di discutere prima tutti gli emendamenti agli articoli successivi che sono stati presentati anche dai colleghi dell'estrema sinistra, chè anch'essi hanno sentito la necessità di quella garanzia cui si faceva riferimento poc'anzi, alla stregua dell'articolo 1 del codice penale e dell'articolo 13 della Costituzione.

Pertanto, signor Presidente, resti chiaro che, se noi arriviamo alla votazione dell'articolo 1, non si potrà nè si dovrà parlare di preclusione per quanto riguarda gli emendamenti cui si è fatto riferimento. Ma poichè negli altri articoli così come si vorrebbero modificare viene svuotato il senso dell'articolo 1, io domando agli onorevoli colleghi: perchè resistere alla soppressione di detto articolo, da noi proposta, quando negli emen-

damenti apportati agli articoli 6, 7 ed 8 si viene a svuotare l'essenza di tale norma, dal momento che non parliamo più di indiziati di appartenere all'associazione mafiosa, ma soltanto di coloro già raggiunti da un provvedimento definitivo di polizia per essere già passati attraverso la trafila di quegli organi giurisdizionali cui ha fatto riferimento il senatore Alessi, e cioè la sezione speciale del Tribunale, la Corte d'appello ed anche la Corte di cassazione?

Nè è a dire, senatore Pafundi, della non necessità delle chieste garanzie perchè, secondo suo avviso, va data la prova dell'indizio di appartenere ad una associazione mafiosa. Mi segua in Cassazione lunedì prossimo: andrò a difendere un individuo il quale è stato sottoposto a tre anni di sorveglianza speciale perchè — come si dice nel rapporto redatto dalla Questura per la sezione speciale del Tribunale di Palermo — egli solea essere visto in compagnia del capo-mafia del paese. Ed io, senatore Pafundi, sono munito di un certificato dal quale risulta che il cosiddetto capo-mafia di quel paese non è stato sottoposto ad alcuno dei provvedimenti previsti dagli articoli 3 e 4 della legge del 1956.

R E N D I N A . Lei lo conosceva come capo-mafia; allora deve riconoscere che esiste la mafia.

B A T T A G L I A . Lei vuol fare un certo gioco dialettico che non si attaglia al caso in esame. Nel rapporto del Questore si legge che quell'individuo in tanto era passibile di una misura di prevenzione in quanto solea essere visto con il capo-mafia del luogo. Per questo fatto il Tribunale prima e la Corte d'appello poi gli hanno appioppato qualcosa come tre anni di sorveglianza speciale. Ed io mi sono munito di un certificato da cui risulta che quel cosiddetto capo-mafia — così definito nel rapporto del Questore — non è stato mai sottoposto ad alcun provvedimento di polizia. E vi è di più: la stessa Corte di appello, su mia istanza, avendo dimostrato, nelle more del secondo grado di giudizio, che quel disgraziato vive di lavoro facendo il mediatore di limoni nella zona tra Santa Flavia e Palermo, autorizzò costui ad uscire di casa

alle 6 del mattino e a rincasare alle 22 della sera onde consentirgli di lavorare. Non si trattava quindi di una persona che viveva in ozio; aveva il suo lavoro e soltanto perchè salutava qualche volta un certo signore capo-mafia — ossequiato chissà da quanti altri — è stato sottoposto a quel duro provvedimento.

Ed ora occorre arrivare in Cassazione per una cosa di questo genere, dovuta alla volontà di strafare succeduta alla inerzia precedente.

Ella, onorevole Pafundi, ha postulato l'urgenza di questa legge, la quale, per vero è stata discussa con molto ritardo e sarà definitivamente licenziata dal Parlamento chissà quando. A che cosa essa servirà se in Sicilia — sotto il profilo dei fatti di sangue a catena — tutto è stato restituito alla normalità? Infatti, davanti la sezione speciale del Tribunale di Palermo, sono ormai rarissime le pratiche pendenti per l'applicazione di misure di sicurezza. (*Interruzione del senatore Pafundi*). È acqua passata, senatore Pafundi, la legge del 1956, quando si è voluta usare, è servita a restituire quella pace e quella serenità — sia pure con le esagerazioni che ho dinanzi sottolineato — cui l'Isola aspirava.

E allora non diciamo che questo disegno di legge sia urgente e necessario.

L'articolo 1, in relazione all'articolo 4, porterà come conseguenza, onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, che chiunque incorra in un preteso reatuccio da nulla, per il quale non vi sia l'obbligo del mandato di cattura, solo perchè il maresciallo dei carabinieri o il brigadiere della polizia lo indicherà nel rapporto come facente odore di mafia — le cose che avvengono nei piccoli centri dove si vive di antipatie e di simpatie ... noi le conosciamo — potrà essere messo in carcere per sette giorni. (*Interruzione del senatore Pafundi*). Non si vive di queste cose? (*Interruzione del senatore Caruso*). Eppure ella vedrà che la mia previsione è esatta, essendo il tutto devoluto al libito di un verbalizzante che potrà usare di dette norme per mandare in galera, sia pure per pochi giorni e per un preteso reato da niente, un galantuomo sol perchè non lo conosce bene e non ha avuto buone informazioni.

Il diritto alla libertà, che è sancito e voluto dalla Costituzione, verrebbe in tale caso posto nel nulla. Ora, ove si pensi, onorevoli colleghi, che il fermo previsto dall'articolo 238 del codice penale sta in equilibrio instabile tra la costituzionalità e l'incostituzionalità, cosa dovremo dedurre dall'applicazione di esso in relazione al combinato disposto dagli articoli 1 e 4 del disegno di legge in esame? Ci troveremmo di fronte ad un provvedimento sicuramente anticostituzionale e noi ad esso non intendiamo certamente aderire.

Gli articoli 6, 7 e 8 sono norme nei confronti delle quali da tutte le parti politiche di questa Assemblea sono stati proposti degli emendamenti nel senso che le sanzioni in esse previste possano essere applicate non già nei riguardi di un imputato che sia solo indiziato di appartenere ad associazioni mafiose, ma contro il prevenuto nei confronti del quale sia esaurito l'iter processuale voluto dalla legge del 1956, perchè l'indiziato di pericolosità sociale sia raggiunto come tale da un provvedimento definitivo. Detti emendamenti, che sono voluti da buona parte dell'Assemblea, svuotano l'essenza dell'articolo 1 il quale, peraltro, non conduce a ciò cui si vorrebbe pervenire, facendosi in esso riferimento agli « indiziati di appartenere ad associazioni mafiose », mentre è risaputo che non tutti i mafiosi sono tra di loro associati.

Anche per questo motivo e per i riflessi, le implicazioni e le conseguenze che deriverebbero dall'approvazione dell'articolo 1, insisto perchè detto articolo venga soppresso.

SCHIETROMA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA. Mi pare che ci dobbiamo preoccupare se l'articolo 1 rappresenti o no una preclusione per gli emendamenti successivi.

PRESIDENTE. Non rappresenta una preclusione.

SCHIETROMA. È vero! Il senatore Battaglia ci domanda però perchè insistiamo sull'articolo 1. Perchè evidentemente l'articolo 1 è quello che dà il tono a tutta la legge. Io posso essere d'accordo con alcune considerazioni e preoccupazioni del senatore Alessi circa la portata di alcune disposizioni di questo disegno di legge, che hanno soprattutto carattere repressivo. Se noi, però, non approvassimo l'articolo 1 ed adottassimo gli emendamenti Alessi, credo che chiunque, anche l'ozioso praticamente, dovrebbe essere soggetto ai rigori di questa legge speciale; invece, con l'approvazione dell'articolo 1 non occorre soltanto che il provvedimento della legge 1956 sia definitivo, ma, perchè si applichi la norma più forte, deve trattarsi anche di persona indiziata di appartenere ad associazioni mafiose.

KUNTZE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

KUNTZE. Sono, signor Presidente, fra quelli che si sono lamentati perchè è parso che si fosse riaperta la discussione generale, quindi il mio intervento sarà limitato soltanto a qualche brevissima osservazione, in relazione all'onore che mi è stato fatto dai colleghi che hanno richiamato il mio nome circa alcuni emendamenti che sono stati presentati dal mio gruppo e di cui io sono il primo firmatario. Voglio dire solamente questo: la nostra opinione circa l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 è nettamente e recisamente contraria. Ci sembra che se questo emendamento dovesse essere accolto la legge sarebbe completamente svuotata del suo contenuto; ed io credo che lo stesso onorevole Alessi — molte delle osservazioni del quale mi trovano consenziente — non potrà non convenire con me che effettivamente se noi dovessimo sopprimere l'articolo 1 dovremmo poi, articolo per articolo, introdurre la menzione o dell'indizio o del dato certo, obiettivo della precedente condanna amministrativa

per poter arrivare a quella soluzione alla quale credo tutti vogliamo pervenire.

A L E S S I . I miei emendamenti infatti, senatore Kuntze, sono in questo senso, articolo per articolo.

K U N T Z E . Se i miei ricordi non sono errati, in Commissione noi ci siamo già occupati di questo problema ed abbiamo ritenuto che sarebbe stato opportuno introdurre quella norma nell'articolo 1 per evitare, in ogni successivo articolo, una ripetizione che, dal punto di vista della tecnica legislativa, non era certamente molto conferente.

Ma adesso io vorrei precisare, a proposito di quello che il senatore Alessi ha detto circa l'eventuale effetto preclusivo che deriverebbe dall'approvazione di questo articolo, così come è formulato, nei confronti degli altri emendamenti che sono stati presentati non solamente da me ma da quasi tutti gli altri gruppi di quest'Assemblea, che io non ritengo affatto che vi sia un effetto preclusivo; perchè se è vero che l'articolo 1 detta una norma di carattere generale, la quale può estendersi a tutte le altre norme contenute nella legge, nulla esclude che in alcune norme particolari sia richiesto qualcosa di più: sia richiesto, cioè, espressamente un *plus* dal quale l'interprete non potrà assolutamente prescindere. Perchè altra cosa è l'indizio, altra cosa è invece il dato obiettivo, la circostanza certa della sussistenza di una precedente condanna amministrativa.

Allora, in base a questo disegno di legge, se l'articolo 1 richiede, come presupposto, il fatto di essere indiziato di appartenere ad associazioni mafiose, io non vedo perchè questa norma, se approvata — come io credo che debba essere approvata — dovrebbe precludere che in altra norma della stessa legge, oltre questo requisito, che è il presupposto generale, si richieda, per poter applicare una circostanza aggravante o un aumento di pena o una qualsiasi norma repressiva di carattere penale, qualche altro requisito, qualche altra condizione, che appunto forma oggetto dei nostri emendamenti.

Se mi è consentito, signor Presidente, vorrei dire ancora che quando il senatore Alessi ha fatto richiamo all'articolo 5 è incorso indubbiamente in un equivoco...

A L E S S I . Sì, lo riconosco.

K U N T Z E . . . ed egli l'ha già riconosciuto con me, perchè l'articolo 5 richiede già un elemento obiettivo per l'applicazione della particolare sanzione prevista dalla legge; cioè, l'arresto da sei mesi a due anni può essere inflitto solamente quando si tratti di allontanamento abusivo dal Comune di soggiorno obbligato. Quindi, deve essere già stata applicata in precedenza, con le garanzie giurisdizionali della legge del 1956, la sanzione del soggiorno obbligato.

D'altra parte, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, l'articolo 1 non può creare quei pericoli a cui faceva riferimento il senatore Battaglia, circa l'applicabilità di queste sanzioni e di queste norme anche al semplice contravventore; infatti, basta scorrere gli articoli di questa legge per accorgersi che tale pericolo non esiste, in quanto questa legge non prevede reati contravvenzionali che possano essere sottoposti a particolari sanzioni, ad eccezione di quello dell'articolo 5 che ho già menzionato.

Pertanto, signor Presidente e onorevoli colleghi, nell'esprimere, a nome del mio gruppo, il parere che l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 debba essere rigettato, vorrei pregare il senatore Alessi, come pure il senatore Battaglia, di ritirare tale emendamento, tenendo conto di queste modestissime osservazioni le quali credo valgano a sanare le loro preoccupazioni.

P A F U N D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A F U N D I . Mi spiace di prendere la parola a quest'ora piuttosto inoltrata, ma dirò brevissime cose. Il senatore Alessi ha fatto dei voli teorici, ammirevoli, ai quali risponderà certamente il relatore, senatore Tessitori. Non possiamo condividere le sue

preoccupazioni, che poi, tra l'altro, non sono immuni da contraddizioni; perchè egli diceva che l'articolo 1 era preclusivo per tutta la legge, dimenticando, oppure sottacendo, che la parte che riguarda la prevenzione non poteva essere in ostacolo con l'articolo 1; soltanto la parte punitiva, sanzionatrice, potrebbe infatti dar luogo a discussione.

Per quest'ultima parte io mi riservo di intervenire quando si discuteranno gli articoli, perchè il senatore Alessi sa benissimo che il nostro codice penale conosce le circostanze del reato, che sono oggettive e soggettive. Essere indiziato di reato è una circostanza soggettiva, che non viene affidata — e qui mi dispiace che faccia una simile affermazione — all'arbitrio della polizia, bensì deriva dalla qualità personale del giudicabile.

A L E S S I . Non si parla dell'indiziato, ma del recidivo.

P A F U N D I . L'articolo 70 parla di qualità personali, non della recidiva.

Non è vero, dicevo, che basti che il maresciallo dei carabinieri dica: « questi è indiziato », perchè il giudice debba ritenere che indiziato sia. Il giudice ha il dovere di motivare, di esaminare gli elementi di fatto, altrimenti la sua affermazione di responsabilità con riconoscimento dell'aggravante è censurabile in Appello e in Cassazione. Pertanto non esageriamo e ricordiamoci che si tratta di una legge che vuole difendere da elementi pericolosi — e del resto si tratta di contravvenzioni gravissime per fabbricazione e porto d'armi — che sono ancor più qualificati da questa circostanza soggettiva che il giudice valuterà.

L'articolo 1 non è quindi preclusivo per buona parte della legge. Si vedrà se modificazioni saranno necessarie, quando si tratterà di esaminare gli altri articoli.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 1.

T E S S I T O R I , *relatore*. La Commissione è contraria. Noi manteniamo fermo

l'articolo 1 e assicuriamo che, quando si arriverà agli articoli 6 e 7, riconoscendo il fondamento delle osservazioni fatte dal senatore Alessi e condivise dal senatore Kuntze, soddisferemo anche le esigenze espresse, senza con questo sopprimere l'articolo 1 nè modificarlo.

L'articolo 1, secondo la Commissione, è necessario che rimanga. La Commissione è del parere che, se l'articolo 1 dovesse essere soppresso, tutta la legge mancherebbe della sua base.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la soppressione dell'articolo 1 proposta, con separati emendamenti, dal senatore Pace, dal senatore Alessi e dai senatori Battaglia, Palumbo ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

I senatori Jodice, Simone Gatto e Poët hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o di avere esplicito o comunque favorito attività di tipo mafioso ».

Il senatore Gatto ha facoltà di svolgerlo.

G A T T O S I M O N E . Con l'emendamento si ritiene di dover sgombrare il campo dell'attività dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità giudiziaria dal compito di comprovare gli indizi di appartenenza ad associazione mafiosa nei casi in cui l'individuo sia indiziato di aver esplicito attività di tipo mafioso o di averla favorita. L'emendamento aggiuntivo tende a dare maggiore ampiezza alla norma di legge e anche a venire incontro ad istanze prospettate da diversi senatori, affinché la legge possa essere applicata anche agli individui indiziati per attività simili a quelle della mafia.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T E S S I T O R I , *relatore*. Pare alla Commissione che l'emendamento proposto

dal senatore Jodice non possa essere accolto perchè restringerebbe la portata della dizione finora approvata, dove si parla di indiziati di appartenere alle associazioni mafiose. Non basterebbe allora l'appartenenza alle associazioni, perchè l'emendamento proposto esige qualcosa di più, cioè la prova che l'individuo abbia esplicitato o comunque abbia favorito un'attività mafiosa.

GATTO SIMONE. Il mio emendamento è aggiuntivo e tende ad allargare la portata del provvedimento.

TESSITORI, relatore. A me non sembra opportuno fare una casistica.

A M A D E I, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è un poco incerto su questa questione, perchè non è dell'avviso del relatore che il concetto espresso dallo emendamento restringerebbe la portata della norma. Il Governo, pertanto, si rimette alle decisioni dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Jodice, Gatto Simone e Poët, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

GENCO, Segretario:

Al Ministro del tesoro, premesso che dal 22 giugno 1964 il Consiglio di amministra-

zione dell'INAM ha approvato una delibera relativa alla « Regolamentazione dello stato giuridico e trattamento economico dei medici, farmacisti ed infermieri a rapporto di impiego non di ruolo », delibera scaturita dalla inderogabile necessità di adeguamento normativo e retributivo delle categorie interessate ed anche per frenare l'esodo dall'Istituto del personale sanitario, l'interpellante chiede di conoscere i motivi per cui la citata delibera, già ratificata dal Ministero del lavoro, non sia stata ancora ratificata dal Ministero del tesoro (246).

PICARDO

Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro:

1) per conoscere come si giustifichi che ad alcuni processi penali a carattere spettacolare — due dei quali attualmente in corso — si destinino tempo, udienze, mezzi e spese in una misura che viene, invece, limitata o contenuta in altri processi, anche se la gravità dei reati sia eguale o superiore. E ciò, quasi che il metro per stabilire l'impiego delle attività processuali non debba essere dato dall'interesse della società e dal diritto di ogni imputato all'accertamento della verità fino in fondo, ma dal grado di curiosità che il grosso pubblico dedica ad alcuni processi o da talune forme di clamorosità che li circondano;

2) perchè sia accertato e reso noto quanto sono costati allo Stato i più recenti processi penali cosiddetti celebri, al di là del costo normale della giustizia penale (247).

JANNUZZI

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non ritenga che, per tranquillizzare l'opinione pubblica, sia ormai tempo di far conoscere se e quali iniziative siano state prese dall'Autorità giudiziaria competente in seguito ai rilievi ispettivi dell'Assessorato degli Enti locali per la Regione siciliana, comunicati per conoscenza al Prefetto di Catania, e risalenti al 21 settembre 1964 circa le gravissime irregolarità compiute dagli am-

ministratori *pro tempore* e da funzionari del Comune di Catania (248).

TERRACINI, CARUSO

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E N C O , Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere il motivo per cui non è stato ancora nominato il nuovo Presidente dell'ENAL pur essendo già scaduto il mandato conferito al Presidente in carica. L'interrogante chiede inoltre all'onorevole Presidente del Consiglio se non ritenga opportuni la riorganizzazione ed il potenziamento su basi democratiche della benemerita istituzione delegata al servizio sociale del tempo libero, onde evitare che del regolare funzionamento della stessa si interessino gli organi giudiziari anzichè gli organi di normale e continuativa competenza (645).

GRAY

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in via amministrativa o proporre in via legislativa per sanare i casi di mancata denuncia entro il 10 dicembre 1964 della produzione e delle giacenze di vino, tenendo conto che le omissioni molte volte sono state dovute o alla non conoscenza, da parte degli interessati, delle norme relative o alla particolare intensità con la quale agricoltori e coltivatori diretti sono assorbiti, nel mese di dicembre, da altre occupazioni agricole e, specialmente, dalla campagna olearia (646).

JANNUZZI

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se sia esatto che l'ENEM (Ente nazionale educazione marinara) ha elargito

premi speciali a suoi dipendenti per il fatto che essi non parteciparono ad uno sciopero nazionale della categoria nell'aprile 1964, e se e quali interventi egli ritenga di dover attuare per un comportamento che viola i principi costituzionali, che è a carattere chiaramente antidemocratico, e introduce un'assurda discriminazione tra dipendenti dello stesso Ente sulla base di inaccettabili criteri (*già interr. or. n. 528*) (2614).

JANNUZZI

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere a quale punto siano giunte le trattative per avviare a soluzione la vertenza in corso da molti mesi tra la società aerea ITAVIA e i suoi circa 100 dipendenti, ai quali non sono state corrisposte nè le competenze loro spettanti del dicembre 1964 e gennaio 1965, nè la 13ª mensilità del 1964.

L'interrogante fa presente che la ITAVIA è in contatto con non meglio definiti Gruppi finanziari del Nord per trattare l'acquisto dei suoi beni mobili e immobili e il passaggio delle concessioni ad essa assegnate dal Ministero dei trasporti, senza minimamente curarsi e della sorte del personale e della regolarizzazione delle sue pendenze nel settore delle retribuzioni e delle assicurazioni sociali (2615).

MAMMUCARI

Al Ministro dell'interno, l'interrogante, in riferimento anche ad una sua precedente interrogazione, chiede di conoscere i motivi per i quali la Commissione centrale per la finanza locale ha nuovamente rinviato alla Amministrazione comunale di Cagliari la pianta organica del personale del Comune, pur essendo stati accolti, sostanzialmente, i rilievi avanzati da detta Commissione, nella seduta del 22 settembre 1964.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere se non intenda intervenire per porre termine ai continui rinvii da parte della Commissione centrale per la finanza locale di un provvedimento che è stato approvato da oltre un anno dal Consiglio comunale di Ca-

gliari, che è stato modificato secondo le richieste di detta Commissione e la cui urgente approvazione è necessaria per l'amministrazione della città, capoluogo della Regione sarda (2616).

PIRASTU

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e del commercio con l'estero, per conoscere quali provvedimenti intendano realizzare per concedere anche ai produttori avicoli i rimborsi dei diritti compensativi e dell'IGE che risultano indispensabili per rendere possibili le esportazioni nel settore dove continue sono le richieste che ai nostri produttori vengono dai mercati esteri (2617).

ALCIDI REZZA Lea, GRASSI, VERONESI

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica, per conoscere quali provvedimenti il Governo ha allo studio per incentivare le ricerche genetiche dell'orzo, stante i prevedibili incrementi produttivi che questo cereale avrà in Italia per effetto della recente regolamentazione, ad esso favorevole, adottata dalla Comunità economica europea.

A quanto risulta agli interroganti, negli ultimi decenni in Italia è stata quasi completamente trascurata la ricerca genetica dell'orzo, così che il nostro Paese si trova oggi in condizione di sfavore nei confronti degli altri Paesi della Comunità, per cui, se le ricerche non saranno subito ed opportunamente promosse si dovrà ricorrere nei prossimi anni a massicce importazioni di sementi selezionate di orzo (2618).

CATALDO, GRASSI, VERONESI

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se ritenga compatibile con le disposizioni dettate dalla legge recante norme in materia di contratti agrari il subordinare l'accoglimento delle domande presentate da coloni e mezzadri dirette al godimento dei benefici previsti dalla legge 2 giu-

gno 1961, n. 454, al benessere dei concedenti o se, invece, la conseguita piena disponibilità del prodotto di parte mezzadrile non costituisca, insieme agli altri diritti riconosciuti dalla legge 15 settembre 1964, n. 756, titolo valido per ritenere il mezzadro debitore solvibile e pertanto non più bisognoso di essere assistito da anacronistici benestari almeno per quelle operazioni aziendali che possano dipendere dalla sua esclusiva iniziativa e responsabilità (2619).

TEDESCHI

Al Ministro della pubblica istruzione, con richiamo all'interrogazione n. 1426 ed alla risposta che nel giugno 1964 essa ha ottenuto, per sapere i motivi per i quali a tanta distanza di tempo la maggior parte degli interessati all'applicazione della legge 27 febbraio 1963, n. 226, non abbiano ancora viste soddisfatte le loro legittime e prementi attese,

con viva sollecitazione perchè comunque a ciò si provveda senza ulteriori e ormai ingiustificabili ritardi (2620).

TERRACINI

Al Ministro dell'interno, per sapere se abbia conoscenza della esistenza in Roma di una sedicente « Scuola nazionale di polizia privata » con sede in via degli Scipioni 287, la quale ha annunciato con un ampio lancio di manifestini volanti l'apertura delle iscrizioni a corsi di qualificazione per « Agenti e Investigatori privati »; e, in caso affermativo, per conoscere se per l'apertura di tale sedicente Scuola sia stata necessaria un'autorizzazione, e in base a quali leggi questa sia stata concessa, evidente apparendo che allo scopo non ha potuto nè potrebbe farsi valere il disposto dell'articolo 33 della Costituzione (2621).

TERRACINI

Al Ministro delle partecipazioni statali, per sapere se non intenda attuare i necessari, urgenti interventi presso l'azienda a partecipazione statale AMMI che non ha cor-

risposto i salari ai suoi dipendenti in Sardegna e che ha portato, con questo suo atteggiamento, i lavoratori ad occupare i pozzi nell'Iglesiente.

Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere come siano conciliabili queste posizioni dell'AMMI con il piano di ammodernamento e di risanamento finanziario che l'azienda afferma di voler perseguire e per il quale il Parlamento ha di recente approvato un disegno di legge che prevede l'aumento del fondo di dotazione della Società (*già interr. or. n. 569*) (2622).

PIRASTU, POLANO

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritiene indispensabile l'immediato esonero dei Segretari-Direttori di ogni Patronato scolastico dall'insegnamento, prescindendo dal numero degli abitanti e degli assistiti potenziando, eventualmente, con altro personale i centri capoluogo o i più importanti di ogni provincia (2623).

FERRARI FRANCESCO

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere se non intenda intervenire, sollecitando anche provvedimenti eccezionali da parte della società Tirrenia, al fine di sistemare il collegamento marittimo della zona di Carloforte, gestito attualmente, per quanto si riferisce al trasporto delle merci e delle autovetture, da una impresa privata che non soddisfa le esigenze dell'aumentato traffico ed ha, di recente, aumentato il prezzo delle tariffe di trasporto (2624).

PIRASTU

Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere se è a conoscenza che gli Istitutori e le Istitutrici dipendenti dai Collegi delle Ferrovie dello Stato sono in agitazione per rivendicazioni di carattere economico-giuridico del loro lavoro.

Chiede inoltre di sapere se è a conoscenza che il trattamento economico in generale dei predetti lavoratori è misero e in certi casi

umiliante. Fa presente che il sindacato ha avanzato precise richieste alla Direzione generale dell'Opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato senza ottenere alcuna soddisfacente risposta.

In particolare i predetti lavoratori chiedono:

1) l'attribuzione del coefficiente 202 per i vice censori di prima nomina, le cui mansioni sono svolte anche dagli istitutori in questione, seppure con diversa qualifica; l'attribuzione del coefficiente 229 dopo i quattro anni di servizio; l'attribuzione del coefficiente 325 dopo i tredici anni, secondo la tabella;

2) l'attribuzione dell'assegno integrativo (legge 19 aprile 1962); l'attribuzione dell'assegno temporaneo (legge 28 gennaio 1963); indennità integrativa portata a lire 12.000 dal 1º gennaio 1965;

3) vitto gratuito per il personale educativo in servizio durante i pasti dei convittori (legge 22 novembre 1961, articolo 6);

4) riduzione dell'orario giornaliero di lavoro a sette ore, in analogia a quanto stabilito dalla circolare del sottosegretario Magrì in data 9 novembre 1964 per il personale educativo dei Convitti della pubblica istruzione (invece il personale in questione esplica un servizio fissato a 9 ore con deliberazione dell'Opera di previdenza n. 7737);

5) regolarizzazione del servizio notturno prestato presso i dormitori degli allievi dalle ore 22 alle ore 6;

6) passaggio in pianta organica del personale educativo dopo il periodo di prova previsto (2625).

SANTARELLI

Al Ministro dell'interno, per conoscere se non ravvisi l'opportunità di intervenire direttamente o di fare intervenire con maggiore energia il Prefetto di Roma presso la direzione della BPD di Colleferro (Roma) affinché, in base a quanto stabilito e ufficialmente dichiarato dal Ministro dell'interno, siano dall'Azienda corrisposte le retribuzioni di spettanza ai propri dipendenti che hanno svolto — nelle giornate del 22-23 novembre

1964 — attività di scrutatori nei seggi elettorali di Colleferro e dei comuni circostanti (2626).

MAMMUCARI

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti abbia preso per garantire in modo efficiente la piena libertà di lavoro per tutte le parti nei settori interessati alla produzione e lavorazione del bergamotto nella provincia di Reggio Calabria.

Quanto sopra anche in relazione alla assoluta necessità di mantenere efficiente una delle poche fonti di reddito agricolo della zona che costituisce, per di più, una voce particolarmente attiva nelle esportazioni (2627).

VERONESI

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere il pensiero del Governo circa il disordine finanziario degli Enti di riforma e circa le misure che il Governo intende adottare per ovviarvi nel futuro.

E ciò, in particolare, anche con riferimento alle sotto riportate osservazioni apparse nella Relazione della Corte dei conti (documento n. 29/61, pag. 14): « Sempre in tema di provvista dei mezzi finanziari, si segnala che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste — che, in base ad una lata e discutibile interpretazione dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1957, n. 600, sotto determinate condizioni e modalità, facoltizza gli enti e sezioni di riforma fondiaria a contrarre prestiti all'estero — ha autorizzato, talvolta, gli enti stessi ad utilizzare le annualità di riscatto corrisposte dagli assegnatari dei terreni espropriati.

Poichè tali annualità costituiscono crediti dello Stato, che ha corrisposto la relativa indennità ai proprietari espropriati, e la utilizzazione da parte degli enti, i quali, provveduto alla riscossione delle annualità predette, ne rimangono depositari, costituisce, in definitiva, un finanziamento fuori dei normali canali del bilancio statale, e in violazione delle norme che regolano la spesa pubblica, si rende necessario — qualora si ritenga di dover fare nuovamente ricorso a

siffatte autorizzazioni — l'emanazione di apposita legge che disciplini la materia, sia per quanto riguarda la utilizzazione di tali fondi, sia per quanto concerne le modalità di reintegro e di eventuale restituzione allo Stato » (2628).

CATALDO, GRASSI, VERONESI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro, per conoscere se non ritengano necessario ed opportuno interrompere il criticabile indirizzo preso di nominare alla carica di presidente e di vice presidente delle Casse di risparmio persone non socie, in base a criteri di convenienza ed opportunità politica, avvalendosi in modo eccessivo della facoltà di scelta tra i non soci con interpretazione troppo lata del disposto dell'articolo 2 regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, che, stabilendo che il presidente ed il vicepresidente siano scelti a « preferenza fra i soci », postula che la scelta debba ricadere normalmente sui soci e che soltanto in via eccezionale si possa fare ricorso ad altre persone se ed in quanto fra i soci manchino persone che possano opportunamente e validamente ricoprire le cariche di presidenza, per cui, in tale quadro, si vuole ricordare la decisione del Consiglio di Stato — IV Sezione del 3 aprile 1963, n. 232, ed il voto unanime espresso al Congresso nazionale delle Casse di risparmio italiano a Bari il 3 novembre 1964.

In particolare l'interrogante desidera inoltre conoscere se, essendosi in questi ultimi tempi ripetutamente verificata la nomina di presidenti e vice presidenti senza la necessità e la sussistenza degli elementi e delle circostanze sopra ricordati, per il futuro non ritengano opportuno astenersi dal nominare agli uffici di presidenza persone non socie delle Casse di risparmio se in contrasto con i voti espressi dalla maggioranza dei soci (2629).

VERONESI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, per sapere se dopo le gravi umiliazioni inflitte dalle Autorità tunisine con

relativi danni materiali agli equipaggi di sei motopescherecci di Mazara del Vallo a Sfacs il 19 gennaio 1965, solo perchè essi si erano rifugiati nelle secche di Kerkennak per salvarsi da una violenta tempesta (mare forza 8), come il diritto internazionale consentiva loro di fare, gravissimo incidente di cui si è largamente occupata con indignazione la stampa locale e nazionale, non si ritenga indispensabile ed urgente riesaminare gli accordi italo-tunisini del 1963 onde dare una chiara definizione all'esercizio della pesca nel Canale di Sicilia.

A tale attività, è utile fare presente, è interessata una numerosa e laboriosa categoria di pescatori siciliani che chiedono, da tempo, di essere tutelati nel loro diritto di lavoro con l'indispensabile tranquillità per poterlo esercitare.

La presente interrogazione ha lo scopo ancora di richiamare l'attenzione del Governo perchè non sia ulteriormente danneggiata, per le continue controversie con le Autorità tunisine, l'economia della provincia di Trapani ed in special modo quella di Mazara del Vallo legata in maniera preminente all'esercizio della pesca in quel Canale (2630).

MAGGIO, FERRETTI, BARBARO

Al Ministro dell'interno, per conoscere come intenda risolvere lo stato di agitazione creatosi presso i 100 e più mila dipendenti delle Amministrazioni comunali e provinciali di Sicilia per l'annullamento di tutti i deliberati già adottati da numerosi Comuni, in base ai quali le retribuzioni dei detti dipendenti venivano equiparate a quelle dell'Amministrazione regionale.

L'interrogante fa rilevare che, a parte i riflessi negativi di carattere economico, la questione pone un problema di carattere giuridico e costituzionale.

L'interrogante fa ancora rilevare che il decreto, non essendo stato preceduto da alcuna deliberazione del Consiglio dei ministri, sarebbe illegittimo anche perchè la Regione siciliana, a norma dello Statuto di autonomia, ha competenza primaria ed esclusiva in materia di Enti locali.

L'interrogante, confidando che il Ministro dell'interno voglia riesaminare la questione, si augura che quanto prima possa essere detta una parola di tranquillità ai lavoratori tanto benemeriti degli Enti locali della Regione siciliana (2631).

MOLINARI

Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, per conoscere se in seguito agli ultimi avvenimenti del sequestro dei natanti siciliani nelle acque tunisine da parte di quelle Autorità non ritengano che, presa in esame la drammatica ed insostenibile situazione, ripetutasi nel Canale di Sicilia, sia necessario rigettare l'accordo di pesca stipulato con la Tunisia il 1° febbraio 1963 perchè non rispondente agli interessi di numerosi lavoratori del mare delle province siciliane specchianti sul Canale di Sicilia, ed anche per l'inadempienza a certe clausole contrattuali da parte tunisina.

L'interrogante chiede se i Ministri interessati non ritengono d'iniziare le trattative di accordo su nuove basi che escludano e rigettino in maniera pregiudiziale e categorica il criterio della batimetrica nelle acque territoriali tunisine e che, nelle more della stipulazione di un nuovo accordo italo-tunisino per la pesca, il Governo italiano si impegni a garantire la tranquillità e la sicurezza dei pescherecci siciliani durante la pesca nel Canale di Sicilia (2632).

MOLINARI

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere per quali ragioni si sono frapposti ostacoli alla realizzazione del progetto del nuovo Palazzo di giustizia di Agrigento.

L'interrogante fa presente che da tempo era stato redatto un progetto e che era in corso il finanziamento, quando improvvisamente la pratica ebbe ad arenarsi.

L'interrogante ha il dovere di far rilevare come effettivamente esigenza impone che detta realizzazione abbia a doversi compiere, perchè non è immaginabile che la giustizia debba avere suo espletamento in locali così inidonei come quelli attuali.

L'interrogante chiede che sia inviata sul posto un'ispezione con il compito di accertare e rimuovere gli ostacoli frapposti alla realizzazione del progetto, dando assicurazione perchè al più presto le giustificate ed antiche aspirazioni della popolazione agrigentina abbiano soddisfacimento (2633).

MOLINARI

Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile, per conoscere se nel piano dei porti, licenziato in questi giorni da parte di una Commissione interministeriale, è stato incluso il porto di Sciacca (Agrigento), che da decenni attende il completamento, e la cui sistemazione significa l'incremento economico della seconda città della provincia di Agrigento dopo il capoluogo.

L'interrogante ricorda ai Ministri interrogati che qualche anno fa ebbe ad interrogarli, avendo risposta che il suddetto porto sarebbe stato incluso nel piano dei porti.

Purtroppo, però, dalle notizie stampa apparirebbe che altre località del Mezzogiorno avrebbero avuto una precedenza.

L'interrogante, nell'eventualità suddetta, mentre protesta in nome delle popolazioni interessate, ricorda ai Ministri interrogati che il porto di Sciacca è il secondo centro peschereccio dell'isola di Sicilia, con oltre 120 moto pescherecci che si ammassano nel ristretto attuale specchio d'acqua, mentre opere di prolungamento dei moli sono lasciate incomplete, ed all'interno dello specchio d'acqua rimangono dei banchi di terra non asportati, e la mancanza di banchine.

L'interrogante fa altresì presente che la città di Sciacca, centro turistico e termale di importanza nazionale, di oltre 32.000 abitanti, non può ancora vedere rinviata alle calende greche l'attuazione del completamento del suo porto, il cui piano di sistemazione, è stato studiato, approvato ed iniziato da decenni, nel quadro di una politica meridionalistica, e non accetterà di vedersi ancora scavalcata da altri centri maggiormente preferiti, con un'ingiusta paralisi del suo sviluppo, poichè la via del mare naturalmente è di sua pertinenza.

L'interrogante, per le considerazioni suddette, chiede che, nell'eventualità che la sistemazione del porto di Sciacca sia stata esclusa o quanto meno rinviata *sine die*, venga programmata nel primo quinquennio della sistemazione dei porti italiani, facendo presente che, qualora non dovesse avere risposta affermativa, si riserva di intervenire in sede parlamentare al momento della presentazione del suddetto piano onde ottenerne l'accoglimento, e ciò in aderenza delle esigenze delle popolazioni meridionali che sono ad attendere che la politica meridionalistica del Governo sia uguale per tutti e non per alcuni privilegiati (2634).

MOLINARI

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e dei lavori pubblici, per sapere se sono a conoscenza che in Sicilia, durante la settimana scorsa, si sono avute piogge torrenziali così abbondanti da ingrossare i fiumi Belice, Carboi, Verdura e Magazzolo che usciti dai loro letti hanno invaso le pianure verso il mare, danneggiando colture di primaticci, di carciofi e vigneti, sradicando alberi, e coperti di un mare di fango e di acqua i terreni a perdita d'occhio, apportando danni tali da distruggere le colture stesse e quindi le produzioni, con gravi conseguenze economiche di innumerevoli agricoltori dei comuni di Castelvetro, di Menfi, di Sciacca, di Ribera, di Camporeale, di Poggioreale, di Gibellina, di S. Margherita e di Sambuca, delle provincie di Trapani ed Agrigento.

L'interrogante chiede ai Ministri competenti quali provvedimenti intendono prendere per venire incontro alle popolazioni interessate onde riparare i danni, ristabilire le colture distrutte, sgravare gli interessati dagli oneri fiscali e tributari a seguito del reddito perduto, nonchè sistemare il corso dei fiumi suddetti affinchè non abbiano di frequente a ripetersi i danni avvenuti (2635).

MOLINARI

Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, dei lavori pubblici e al Presidente

del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per sapere se, essendo a conoscenza delle soppressioni di alcuni tratti di ferrovia a scartamento ridotto dell'isola di Sicilia, cosiddetti rami secchi, e se dopo il tentativo di soppressione dei tratti ferroviari Castelvetro-Salaparuta e Dittaino-Caltagirone, sono ancora nell'intenzione di voler sopprimere la ferrovia Castelvetro-Sciaccia-Porto Empedocle.

L'interrogante fa rilevare che il tratto servito da detta ridotta è l'unico del periplo dell'isola di Sicilia che ancora manca della ferrovia normale e chiede pertanto, se non si vuole, come è successo nei comuni serviti dalle ferrovie suddette, che avvengano scioperi, serrate ed atti inconsulti, se non sia opportuno decidersi una buona volta alla richiesta di trasformazione in normale da decenni invocata dalle popolazioni interessate.

L'interrogante ricorda ai Ministri interrogati che il Governo è manchevole nei riguardi del voto del Senato pronunciato sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici del 1954, voto che impegnava il Governo a trasformare la ridotta Castelvetro-Porto Empedocle in normale.

L'interrogante ricorda ancora che la Commissione delle ferrovie dello Stato venuta qualche anno fa in provincia di Agrigento, ascoltate le popolazioni interessate e compiuti quegli accertamenti necessari, ebbe a constatare l'esigenza della trasformazione in parola.

L'interrogante chiede infine che nella politica del piano di programmazione sia completata la trasformazione di cui alla presente interrogazione (2636).

MOLINARI

Al Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza del trattamento riservato ai collaboratori delle Segreterie regionali dell'Opera nazionale ciechi civili, che, per le mansioni espletate a carattere continuativo, ricevono il modestissimo compenso forfetario di lire 38.000 mensili, senza le aggiunte di famiglia per le persone a carico, senza le ferie pagate, la gratifica natalizia e le prestazioni assistenziali e previdenziali.

L'interrogante chiede, altresì, se il Ministro dell'interno ritenga di intervenire perchè ai predetti lavoratori sia garantito, con la stabilità del lavoro, un trattamento economico decoroso e rispondente alle delicate prestazioni che sono chiamati a svolgere a beneficio della benemerita categoria dei ciechi civili (2637).

CAPONI

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 3 febbraio 1965

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 3 febbraio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata (135-Urgenza).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, concluso a Roma il 10 agosto 1964 (966) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note effettuato a Parigi il 7 gennaio 1963 tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) per l'integrazione dell'articolo 11 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 sulla istituzione e lo Statuto giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (586).

3. Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di esenzioni fiscali a favore di

232^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

2 FEBBRAIO 1965

Istituti culturali, effettuato in Roma il 12 luglio 1961 (785) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, numero 1 (201).

IV. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

La seduta è tolta (ore 20,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

: Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari